

**OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO**

In virtù dell'articolo 35 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 13/24)

P R O M U L G O

il

**R E G O L A M E N T O
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ISOLA**

**I l S i n d a c o
Milan B O G A T I Č**

Prot. n.: 007-6/2024
Data: 8. 1. 2025

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 36 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo consolidato 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 19 dicembre 2024 alla sua 19^a seduta ordinaria, accoglie il

Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Isola

1 Disposizioni generali

Articolo 1 (contenuto del regolamento)

Il presente regolamento contiene le disposizioni che disciplinano in modo più dettagliato l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale (nel testo a seguire: Consiglio), tra cui le seguenti:

- 1 Disposizioni generali
- 2 Costituzione del Consiglio
- 3 Programma di lavoro del Consiglio comunale e collegio del Consiglio comunale
- 4 Diritti e doveri dei consiglieri comunali
- 5 Sedute del Consiglio
 - 5.1 Convocazione, conduzione e partecipazione alle sedute
 - 5.2 Assicurazione della pubblicità dell'operato del Consiglio
 - 5.3 Svolgimento della seduta
 - 5.4 Mantenimento dell'ordine nell'ambito della seduta
 - 5.5 Il processo deliberativo
 - 5.6 Verbale della seduta del Consiglio
 - 5.7 Mansioni professionali e amministrative per il Consiglio
- 6 Organi di lavoro del Consiglio comunale
- 7 Atti del Consiglio
 - 7.1 Disposizioni generali
 - 7.2 Procedimento per l'approvazione dei decreti
 - 7.3 Approvazione dei decreti con procedura d'urgenza
 - 7.4 Approvazione dei decreti con procedura abbreviata
 - 7.5 Pubblicazione degli atti generali del comune
 - 7.6 Procedura di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo
 - 7.7 Procedura di approvazione degli atti urbanistici
 - 7.8 Procedura di approvazione del testo consolidato dell'atto generale
- 8 Elezioni e nomine
 - 8.1 Procedimento di esonero
 - 8.2 Dimissioni dei consiglieri comunali, dei membri degli organi di lavoro e degli altri organi nonché dei funzionari comunali
- 9 Rapporto tra il Sindaco e il Consiglio comunale
- 10 Funzionamento del Consiglio in situazioni ovv. circostanze eccezionali
- 11 Modifiche e integrazioni e interpretazione del regolamento

12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 2 (applicazione del regolamento)

- (1) Il presente regolamento si applica all'attività del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro.
- (2) Il Consiglio comunale e i suoi organi di lavoro operano in lingua slovena e italiana.
- (3) Se le singole questioni legate al campo di attività dell'organo di lavoro lo richiedono, i singoli aspetti inerenti alle modalità di lavoro di detti organi possono essere regolati, ai sensi del presente regolamento, anche mediante un atto costitutivo o un apposito regolamento.

Articolo 3 (pubblicità dell'operato)

- (1) L'operato del Consiglio è pubblico. A garantire la pubblicità dell'operato del Consiglio è il Sindaco.
- (2) La pubblicità dell'operato è garantita:
 - con la pubblicazione sul sito web del Comune dei documenti e di altre informazioni che, ai sensi della legge, sono informazioni di carattere pubblico,
 - con la comunicazione di informazioni di carattere pubblico a persone giuridiche e fisiche che ne fanno richiesta,
 - con la pubblicazione degli avvisi di convocazione delle sedute con l'ordine del giorno proposto e i materiali per l'esame,
 - con il coinvolgimento dei cittadini alla predisposizione degli atti generali del comune,
 - con la pubblicazione ufficiale degli atti generali del comune,
 - con la pubblicazione degli avvisi pubblici,
 - con l'invio di specifiche comunicazioni scritte ai media,
 - mediante la presenza dei cittadini,
 - mediante la presenza dei rappresentanti dei media alle sedute e
 - mediante la trasmissione in diretta delle sedute sul sito web del Comune e sui sistemi televisivi via cavo interessati e la successiva disponibilità delle registrazioni delle sedute sul sito web del Comune o in altro modo.
- (3) La pubblicità dell'operato può essere limitata o esclusa per motivi di protezione dei dati personali, dei documenti e materiali contenenti dati che, in conformità alla legge, ad altre prescrizioni o agli atti generali del comune ovvero di altra persona giuridica sia di diritto pubblico che privato, sono di natura confidenziale ovvero classificati come segreto statale, militare o d'ufficio. Il trattamento dei documenti di natura confidenziale è soggetto alle disposizioni di legge e altre norme che regolano la materia.
- (4) Le modalità d'attuazione della pubblicità dell'operato e le modalità di limitazione della stessa nell'ambito del Consiglio e dei suoi organi di lavoro sono sancite più in dettaglio dal presente regolamento.

Articolo 4 (sedute del Consiglio)

- (1) Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie, per corrispondenza, solenni e in sedute da remoto, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- (2) Le sedute ordinarie vengono convocate in conformità con il calendario dei lavori, approvato dal Consiglio all'inizio dell'anno.
- (3) Le sedute straordinarie sono convocate su richiesta di almeno un quarto dei membri del consiglio comunale (nel testo a seguire: consiglieri comunali) o su iniziativa del Sindaco, per la trattazione di questioni urgenti.

(4) Le sedute per corrispondenza sono convocate in conformità alle disposizioni del presente regolamento nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni per la convocazione delle sedute straordinarie.

(5) Le sedute di cui al terzo e quarto comma del presente articolo vengono convocate indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite per la convocazione delle sedute ordinarie, salvi i casi di convocazione delle sedute straordinarie su richiesta dei consiglieri comunali in cui si applicano le scadenze stabilite dalla legge.

(6) Le sedute solenni vengono convocate in occasione delle festività del comune e di altre ricorrenze solenni.

Articolo 5 **(uso del timbro)**

(1) Il Consiglio usa il timbro sancito dallo statuto del comune con nel cerchio interno disposto il nome dell'organo del comune "Občinski svet - Consiglio comunale".

(2) Il timbro del Consiglio viene apposto sugli inviti alle sedute, sugli atti generali e deliberativi e sulle lettere.

(3) Il timbro viene usato anche dagli organi di lavoro del Consiglio nell'ambito della loro attività.

(4) Il timbro è custodito dal servizio professionale incaricato di svolgere mansioni professionali per gli organi del comune e gli organi di lavoro consiliari, che è anche responsabile del suo uso.

2 Costituzione del Consiglio

Articolo 6 **(costituzione del Consiglio)**

(1) Il Consiglio si costituisce nell'ambito della sua prima seduta dopo le elezioni in cui è confermata più della metà dei mandati dei consiglieri comunali.

(2) La prima seduta del neoeletto Consiglio viene convocata dal Sindaco uscente di norma entro venti (20) giorni dopo l'elezione dei consiglieri comunali, ma comunque non oltre dieci (10) giorni dal turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco. La prima seduta è presieduta dal consigliere comunale più anziano ossia da un membro designato dal Consiglio su proposta del consigliere più anziano.

(3) In preparazione della prima seduta, il Sindaco convoca i titolari delle liste dei candidati dalle quali sono stati eletti i consiglieri comunali e il Sindaco.

Articolo 7 **(ordine del giorno della prima seduta del Consiglio)**

(1) L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio deve obbligatoriamente contenere i seguenti punti:

1. determinazione del numero dei consiglieri neoeletti presenti,
2. relazione della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale comunale particolare sull'esito delle elezioni del Consiglio e del Sindaco,
3. nomina della Commissione per la convalida dei mandati preposta all'esame di eventuali ricorsi presentati, alla predisposizione della proposta di convalida dei mandati ai consiglieri comunali e all'accertamento dell'elezione del Sindaco,
4. relazione della Commissione per la convalida dei mandati e convalida dei mandati ai consiglieri comunali,

5. relazione della Commissione per la convalida dei mandati e accertamento dell'elezione del Sindaco,
 6. giuramento solenne e saluto di insediamento del neoeletto Sindaco,
 7. nomina della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.
- (2) Se al Sindaco è stato convalidato anche il mandato di consigliere comunale, il Presidente può, sulla base di una dichiarazione orale del Sindaco di voler esercitare la funzione conferitagli, ampliare l'ordine del giorno della prima seduta con la Delibera di accertamento della cessazione anticipata del mandato di consigliere comunale per incompatibilità delle due cariche.
- (3) In merito all'ordine del giorno obbligatorio della prima seduta il Consiglio non discute e neppure delibera.
- (4) L'ordine del giorno della prima seduta viene proposto dal Sindaco uscente in conformità al presente articolo e alle Delibere approvate alla riunione preparatoria di cui al terzo comma del precedente articolo del presente regolamento.
- (5) La procedura di convalida dei mandati dei consiglieri comunali e la deliberazione in merito ad eventuali ricorsi dei candidati a consigliere comunale o dei rappresentanti delle candidature ovv. liste di candidati o dei candidati a Sindaco sono stabilite dalla legge.

Articolo 8

(nomina della Commissione per la convalida dei mandati)

Nella prima seduta, il Consiglio, in primo luogo, nomina la Commissione per la convalida dei mandati, composta da tre (3) membri, scelti tra i consiglieri eletti presenti, per l'esame dei ricorsi pervenuti e la predisposizione della proposta di convalida dei mandati ai consiglieri comunali. I membri di tale commissione sono proposti dal Presidente, ma possono anche essere proposti da ciascun consigliere comunale. Il Consiglio vota le proposte nell'ordine in cui sono state presentate fino alla nomina di tutti i membri della Commissione. Il Consiglio non delibera in merito alle altre proposte.

Articolo 9

(divieto di deliberazione in merito al ricorso contro il conferimento del mandato al Sindaco)

Se il candidato eletto Sindaco è stato contemporaneamente eletto anche consigliere comunale e il suo mandato è contestato, lo stesso non ha il diritto di voto in merito al ricorso. Non ha il diritto di voto nemmeno il ricorrente, candidato a Sindaco, se è stato eletto anche consigliere comunale.

Articolo 10

(giuramento solenne)

- (1) Il giuramento solenne del Sindaco recita come segue: »Giuro di adempiere il dovere di Sindaco con coscienza e senso di responsabilità in conformità alla Costituzione della Repubblica di Slovenia, alla Carta europea dell'autonomia locale, alla legge, allo statuto e alle norme comunali, rispettando gli interessi e le esigenze della comunità locale e operando per il benessere dei cittadini e per il progresso e lo sviluppo del Comune di Isola.«
- (2) Il giuramento solenne viene pronunciato in lingua slovena e italiana. La versione slovena del giuramento recita: »Prisegam, da bom vestno in odgovorno v skladu z Ustavom Republike Slovenije, Evropsko listino lokalne samouprave, zakonom, statutom občine in občinskimi predpisi opravljal/a dolžnosti župana/nje, spoštoval/a interese in potrebe

lokalne skupnosti in deloval/a za blaginjo občanov in občanov ter napredek in razvoj Občine Izola.«

Articolo 11

(Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine)

Quando il Consiglio è costituito, nomina nel suo seno la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, quale organo di lavoro permanente. Se tale commissione non è nominata nel corso della seduta costitutiva deve essere nominata, al più tardi, nella prima seduta successiva.

3 Programma di lavoro del Consiglio comunale e collegio del Consiglio comunale

Articolo 12

(programma di lavoro del Consiglio comunale)

- (1) Per l'espletamento dei compiti di propria competenza il Consiglio comunale approva il programma generale di lavoro annuale. La proposta del programma viene redatta dal sindaco.
- (2) Il Consiglio comunale può approvare il programma di lavoro anche per un periodo più breve.

Articolo 13

(collegio del Consiglio comunale)

- (1) Per la preliminare armonizzazione politica e dei contenuti delle posizioni relative alle proposte deliberazioni del Consiglio comunale e al funzionamento del medesimo può venir costituito il collegio del Consiglio comunale, composta dal Sindaco, dai vicesindaci e dai capigruppo consiliari ovv. rappresentanti dei club di consiglieri.
- (2) Il collegio è convocato e presieduto dal Sindaco oppure dal Vicesindaco.
- (3) L'iniziativa di convocare il collegio può venir avanzata da ciascun componente del collegio.

4 Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Articolo 14

(diritti e doveri dei consiglieri comunali)

- (1) I diritti e i doveri dei consiglieri comunali sono sanciti dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
- (2) I consiglieri comunali hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e degli organi di lavoro dello stesso di cui sono membri. I membri del Consiglio possono assistere anche alle sedute degli altri organi di lavoro ed hanno il diritto a partecipare ai loro lavori, ma senza avere il diritto al voto.
- (3) Il consigliere comunale ha il diritto:
 - di proporre in approvazione al Consiglio decreti e altri atti, tranne il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri atti, per i quali nella legge o nello statuto è previsto che sono approvati dal Consiglio su proposta del Sindaco;
 - di proporre in trattazione al Consiglio altre questioni di competenza dello stesso;
 - di votare in merito alle proposte degli atti generali del Comune, di altri atti e deliberazioni del Consiglio, nonché proporre integrazioni (emendamenti) a dette proposte;
 - di collaborare alla stesura del programma di lavoro del Consiglio e degli ordini del giorno delle sue sedute;
 - di proporre candidati a membri degli organi comunali, degli organi di lavoro consiliari e degli organi degli enti pubblici, delle aziende pubbliche e dei fondi, di cui fondatore o

cofondatore è il Comune ovvero nell'ambito dei quali il Comune ha, in conformità alla legge, i propri rappresentanti.

(4) Il consigliere comunale ha il dovere di tutelare i dati di natura confidenziale che sono definiti dati personali o segreti di Stato, segreti d'ufficio o professionali dalla legge, da altre norme o dagli atti del Consiglio e delle organizzazioni dei fruitori dei mezzi di bilancio, dei quali viene a conoscenza nell'ambito del suo lavoro.

(5) I consiglieri comunali hanno diritto all'indennità di presenza in conformità alla legge e ad un atto particolare del Consiglio e al rimborso delle spese inerenti all'espletamento della loro funzione.

(6) Ciascun consigliere comunale ha inoltre diritto ad un computer portatile. La consegna del computer, messo a disposizione del consigliere per la durata del suo mandato, avviene sulla base del rilascio di un'apposita ricevuta di consegna. Scaduto il mandato, il consigliere ha il dovere di restituire il computer concessogli in dotazione all'Amministrazione comunale del Comune di Isola.

Articolo 15 **(diritti dei gruppi consiliari)**

(1) I gruppi consiliari costituiti dai consiglieri comunali eletti nell'ambito della stessa lista o di due (2) o più liste di candidati godono unicamente dei diritti che sono prerogativa del singolo consigliere comunale.

(2) Il Consiglio può decidere che i gruppi consiliari abbiano diritto al rimborso delle spese materiali.

Articolo 16 **(informazioni e spiegazioni)**

(1) I membri del Consiglio hanno il diritto di ottenere dal Sindaco, dagli altri organi comunali e dall'Amministrazione comunale tutte le informazioni e le spiegazioni utili per l'espletamento delle loro funzioni in seno al Consiglio comunale e ai rispettivi organi di lavoro.

(2) Gli organi comunali di cui al precedente comma sono tenuti a fornire ai consiglieri comunali le informazioni e le spiegazioni richieste. Se il consigliere comunale ne fa specifica richiesta, le spiegazioni devono essere fornite anche per iscritto.

Articolo 17 **(interrogazioni e mozioni dei consiglieri comunali)**

(1) Le interrogazioni e le mozioni formulate dal consigliere comunale devono essere presentate oralmente o per iscritto.

(2) L'ordine del giorno delle sedute consiliari ordinarie prevede un punto a parte riservato alle interrogazioni e mozioni dei consiglieri.

(3) Le interrogazioni e le mozioni devono essere ragionevolmente brevi e formulate in modo che il loro contenuto sia facilmente comprensibile. In caso contrario il sindaco o il vicesindaco incaricato di condurre la seduta ovvero il consigliere comunale che ricopre questo incarico sono in dovere di fare osservare questa disposizione e di richiedere al consigliere comunale promotore un'adeguata integrazione.

(4) Le interrogazioni presentate oralmente non possono superare i tre (3) minuti, le motivazioni delle mozioni non possono invece superare i cinque (5) minuti.

(5) Le interrogazioni presentate per iscritto devono essere immediatamente inoltrate al destinatario.

(6) La trattazione delle interrogazioni e mozioni deve procedere obbligatoriamente in presenza del Sindaco e del Direttore dell'Amministrazione comunale. In caso di assenza, il

Sindaco o il Direttore dell'Amministrazione comunale si avvalgono di un sostituto che risponde alle interrogazioni e mozioni dei consiglieri. La risposta scritta all'interrogazione o mozione, fornita dall'organo comunale, è parte integrante dei materiali per la prima seduta ordinaria successiva del Consiglio comunale.

(7) Durante la seduta si risponde a tutte le interrogazioni e mozioni presentate fino all'inizio della seduta e alle interrogazioni orali formulate durante la trattazione delle interrogazioni e mozioni consiliari. Se la risposta all'interrogazione richiede un esame più approfondito o la consultazione di vari documenti, il Sindaco o il Direttore dell'Amministrazione comunale possono rispondere alla seduta successiva.

(8) Il Sindaco o il Direttore dell'Amministrazione comunale possono rispondere alle singole interrogazioni o mozioni per iscritto, ma sono obbligati a fornire una risposta scritta se così richiesto dall'interrogante. La risposta scritta deve essere trasmessa ai consiglieri comunali contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione della seduta consiliare, ma comunque, al più tardi, nella prima seduta ordinaria successiva. La risposta scritta all'interrogazione o mozione, fornita dall'organo comunale, è parte integrante dei materiali per la prima seduta ordinaria successiva del Consiglio comunale.

Articolo 18

(richiesta di ulteriori spiegazioni)

(1) Se il consigliere comunale non è soddisfatto della risposta fornita alla sua interrogazione o mozione può richiedere ulteriori spiegazioni. Se rimane insoddisfatto anche delle spiegazioni ricevute, può proporre al Consiglio di mettere a dibattito la questione, su cui il Consiglio decide con votazione.

(2) Se il Consiglio decide di dibattere sulla questione, il Sindaco ha il dovere di porre l'interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria successiva del Consiglio.

Articolo 19

(partecipazione alle sedute del Consiglio e degli organi di lavoro)

(1) Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e degli organi di lavoro di cui è membro.

(2) Se il consigliere comunale non può essere presente alla seduta del Consiglio o di un organo di lavoro di cui è membro, deve comunicare l'impedimento al Sindaco ovvero al presidente dell'organo di lavoro al più tardi entro l'inizio della seduta.

(3) Il consigliere che non partecipa alle sedute consiliari ordinarie non ha diritto all'indennità di presenza.

(4) Se il membro di un organo di lavoro non partecipa a tre (3) sedute dell'organo di lavoro in un anno solare senza notificare l'assenza, il presidente dell'organo di lavoro può proporre al Consiglio l'esonero di tale membro.

5 Sedute del Consiglio

5.1 Convocazione, conduzione e partecipazione alle sedute

Articolo 20

(convocazione delle sedute)

(1) Le sedute del Consiglio sono convocate dal Sindaco in conformità al programma di lavoro del Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali oppure su richiesta dei consiglieri rappresentanti della Comunità nazionale italiana in merito alle questioni inerenti alla regolazione dei diritti particolari della Comunità nazionale italiana, nonché in funzione delle necessità di deliberare in seno al Consiglio.

(2) Il Sindaco può convocare la seduta consiliare ordinaria prima del termine della seduta precedentemente convocata, ma il Consiglio non può iniziare una nuova seduta ordinaria prima di aver terminato quella precedente.

Articolo 21

(invito)

(1) L'invito alla seduta consiliare ordinaria, corredato della proposta dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri con l'anticipo di almeno dieci (10) giorni rispetto alla data fissata per la seduta. Assieme all'invito devono essere inviati anche i materiali che fungono da motivazione per l'inserimento delle questioni all'ordine del giorno. I singoli materiali possono essere inviati anche successivamente se il rispettivo contenuto è indispensabile per poter deliberare sul punto all'ordine del giorno. Il proponente deve motivare il ritardo.

(2) Il proponente dei materiali deve allegare ad un determinato punto all'ordine del giorno la proposta di Delibera in merito alla quale il Consiglio comunale vota.

(3) L'invito alla seduta consiliare viene inviato anche al Sindaco, al Vicesindaco e al Direttore dell'Amministrazione comunale, e per conoscenza al presidente del Comitato di controllo del comune, alla Comunità autogestita della nazionalità italiana, alle Comunità locali e alle liste che hanno dei membri eletti in seno al Consiglio comunale. L'invito viene inviato per posta elettronica.

(4) L'invito alla seduta consiliare viene inviato anche ai mass media con l'anticipo di almeno sette (7) giorni rispetto alla data fissata per la seduta. L'invito viene inviato per posta elettronica.

(5) Il pubblico viene informato sulla convocazione della seduta mediante pubblicazione dell'invito sul sito web del comune. La pubblicazione deve avvenire almeno tre (3) giorni prima della seduta.

Articolo 22

(relatori e invitati)

(1) Alle sedute del Consiglio vengono invitati i relatori per i singoli punti all'ordine del giorno, designati dal Sindaco o dal Direttore dell'Amministrazione comunale.

(2) L'invito viene inviato anche a tutti coloro, la cui presenza si reputa necessaria in funzione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 23

(seduta straordinaria)

(1) La seduta consiliare straordinaria viene convocata per trattare e decidere in merito a questioni urgenti, nei casi in cui non sussistono le condizioni per la convocazione della seduta ordinaria o su richiesta di un quarto dei consiglieri comunali.

(2) La richiesta di convocazione della seduta straordinaria, avanzata dai consiglieri comunali, deve essere motivata. La richiesta deve essere corredata dei materiali attinenti alle questioni da trattare in seno al Consiglio o, se i materiali non sono disponibili, della richiesta indirizzata al Sindaco e all'Amministrazione comunale su quali materiali predisporre per la seduta.

(3) La seduta consiliare straordinaria viene convocata dal Sindaco. Se la seduta consiliare straordinaria, richiesta dai consiglieri comunali, non è convocata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione scritta e motivata, corredata dei materiali da trattare, la stessa può essere convocata dai consiglieri che hanno richiesto la convocazione o dal consigliere incaricato di convocare e condurre la seduta.

(4) L'invito alla seduta consiliare straordinaria, corredato dei materiali da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con l'anticipo di almeno cinque (5) giorni rispetto alla data fissata per la

seduta. L'invito va inviato ai sensi dell'articolo 21 di questo regolamento e si pubblica sul sito web del comune.

(5) Se le circostanze impongono diversamente, la seduta straordinaria del Consiglio può essere convocata con un minimo preavviso, tale da poter avvisare tempestivamente tutti i consiglieri a prendere parte alla seduta. In tal caso l'ordine del giorno della seduta può essere proposto anche seduta stante, assieme ai materiali per la seduta. Prima di approvare l'ordine del giorno della seduta convocata nel suddetto modo, il Consiglio accerta la fondatezza dei motivi della convocazione. Se il Consiglio constata che non sussistono motivi per la convocazione della seduta straordinaria, non effettua la seduta e viene convocata un'altra seduta, ordinaria o straordinaria, in conformità a questo regolamento.

Articolo 24

(seduta per corrispondenza)

(1) La seduta per corrispondenza si esegue quando non sussistono le condizioni per la convocazione della seduta consiliare straordinaria. Alla seduta per corrispondenza non si può deliberare in merito al bilancio di previsione e al conto consuntivo del comune, agli atti generali con cui in conformità con la legge si prescrivono le imposte comunali, e su questioni da cui derivano obblighi finanziari per il comune. La seduta per corrispondenza si esegue in base all'invito notificato personalmente o mediante posta elettronica con il materiale allegato e la proposta di Delibera da approvare, e con il voto espresso mediante posta elettronica. Dato il modo in cui viene eseguita la seduta per corrispondenza, l'avviso di convocazione deve recare anche la durata della seduta per corrispondenza (la data esatta e la durata della seduta, ovvero l'ora entro cui è prevista la sua conclusione).

(2) La seduta per corrispondenza è deliberativa, se l'invito è stato inviato a tutti i membri del Consiglio e più della metà dei quali ha confermato la notifica personale. Si ritiene che con la conferma della notifica personale i membri abbiano espresso anche il loro voto.

(3) Sulla seduta per corrispondenza viene redatto il verbale, che oltre agli elementi, previsti dal presente regolamento, deve contenere le ricevute di ritorno delle notifiche personali degli inviti ai membri del Consiglio ossia la constatazione del numero dei consiglieri che hanno votato. L'approvazione del verbale della seduta per corrispondenza è inserita nella prima seduta ordinaria successiva del Consiglio.

Articolo 25

(seduta a distanza)

(1) In caso di calamità naturali o altre sciagure, epidemia o altri eventi eccezionali, periodo in cui la partecipazione in presenza fisica dei consiglieri alla seduta comporterebbe un rischio per la loro salute e sicurezza e lo svolgimento della seduta è necessario per l'urgenza dell'adozione di decisioni improrogabili, il Sindaco può convocare una seduta da svolgere attraverso l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ossia può decidere di tenere la seduta già convocata a distanza, in conformità alla legge che regola le autonomie locali.

(2) La seduta a distanza si esegue in base all'invito notificato mediante posta elettronica con il materiale allegato e la proposta di decisione da approvare.

(3) Il consigliere comunale che partecipa alla seduta a distanza deve assicurarsi che il suo dispositivo di comunicazione sia collegato alla rete che permette di trasmettere immagini e suoni o solo suoni.

(4) Nel determinare il quorum della seduta a distanza, si considerano presenti i consiglieri che partecipano alla seduta utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione sicure.

(5) Alla seduta a distanza il consiglio comunale decide solo in merito alle questioni sulle quali si delibera a scrutinio palese.

- (6) I consiglieri che partecipano alla seduta fuori dalla sede del consiglio comunale esprimono il proprio voto dichiarandosi »a favore« o »contro«.
- (7) Per l'accertamento dell'esito della votazione alla seduta a distanza si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale relative alle modalità di deliberazione alla seduta ordinaria.
- (8) La seduta a distanza è registrata in audio e video, ma non viene trasmessa pubblicamente.
- (9) Della seduta a distanza viene redatto verbale, in cui viene indicato l'ordine del giorno, la durata della seduta, il numero dei consiglieri che hanno votato per le singole delibere e l'esito della votazione.

Articolo 26 **(proposta di ordine del giorno)**

- (1) L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene proposta dal Sindaco.
- (2) Possono proporre l'ordine del giorno anche i consiglieri che hanno il diritto di chiedere la convocazione della seduta consiliare. I singoli punti all'ordine del giorno possono essere proposti da un singolo consigliere o dal gruppo di consiglieri.
- (3) Nella proposta dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio possono essere inseriti solamente i punti che soddisfano le condizioni necessarie per la trattazione, come stabilite da questo regolamento.
- (4) Non è possibile inserire un atto all'ordine del giorno se la procedura relativa a un atto di contenuto identico o simile non è stata ancora conclusa.
- (5) All'ordine del giorno vengono posti, in via prioritaria, i decreti proposti in seconda lettura.

Articolo 27 **(conduzione delle sedute)**

- (1) La seduta del Consiglio è condotta dal Sindaco. Il Sindaco può autorizzare a condurre le sedute consiliari il Vicesindaco o un altro consigliere comunale (nel testo a seguire: Presidente).
- (2) Se insorgono dei motivi, per i quali il Sindaco o il Presidente non sono in grado di condurre una seduta già convocata, questa viene condotta dal Vicesindaco, e se anche ciò non fosse possibile, dal consigliere più anziano presente.
- (3) La seduta straordinaria del Consiglio, convocata dai consiglieri comunali, non avendo il Sindaco provveduto alla convocazione in conformità alla legge e al presente regolamento, è presieduta dal membro del Consiglio, autorizzato dagli stessi consiglieri comunali che hanno richiesto la convocazione di tale seduta.

5.2 Assicurazione della pubblicità dell'operato del Consiglio

Articolo 28 **(assicurazione delle pubblicità delle sedute)**

- (1) La pubblicità delle sedute consiliari viene di regola assicurata mediante la presenza dei rappresentanti dei mezzi d'informazione e del pubblico nella sala in cui si svolge la seduta.
- (2) Il Presidente deve garantire al pubblico un adeguato spazio nella sala consiliare da cui poter assistere alla seduta del Consiglio senza arrecare disturbo ai lavori consiliari. Lo spazio riservato al pubblico deve essere visibilmente separato da quello riservato ai consiglieri.
- (3) Su richiesta del rappresentante dei mezzi d'informazione, il Presidente può consentire la registrazione audio e video di singole parti della seduta.
- (4) Se un cittadino o un rappresentante dei mezzi d'informazione, che segue la seduta, disturba i lavori del Consiglio, viene prima ammonito dal Presidente e se anche dopo essere

stato ammonito continua nella sua azione di disturbo, viene allontanato dall'aula su disposizione del Presidente.

Articolo 29 **(esclusione del pubblico)**

(1) Il presidente può proporre al Consiglio di deliberare per effettuare la seduta a porte chiuse integralmente o per singoli punti all'ordine del giorno se ciò è necessario per la tutela dei dati che, in conformità alla legge, non sono informazioni di carattere pubblico.

(2) Quando il Consiglio delibera di effettuare la seduta a porte chiuse ovvero di trattare determinati punti all'ordine del giorno a porte chiuse, delibera anche in merito all'ammissibilità della presenza di altre persone alla seduta, oltre al Sindaco, al Presidente ed ai consiglieri comunali.

5.3 Svolgimento della seduta

Articolo 30 **(accertamento della presenza)**

(1) All'apertura della seduta, il Presidente informa il Consiglio in merito ai membri che hanno giustificato la propria assenza e accerta quali membri hanno constatato la propria presenza alla seduta con la firma sull'apposito elenco ovvero mediante il dispositivo elettronico di voto.

(2) Il Presidente informa il Consiglio anche in merito alle persone invitate ad intervenire alla seduta.

(3) Il Presidente accerta quindi il numero legale dei presenti e la seduta può iniziare. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente constata che il tentativo di convocazione della seduta ha avuto esito negativo e che la seduta deve essere convocata nuovamente.

(4) All'inizio della seduta il Presidente può fornire delucidazioni in merito al corso dei lavori durante la seduta ed in merito ad altre questioni.

Articolo 31 **(ordine del giorno)**

(1) Il Consiglio definisce l'ordine del giorno all'inizio della seduta.

(2) Nel determinare l'ordine del giorno il Consiglio delibera dapprima in merito alle proposte di rimuovere dall'ordine del giorno determinati punti, successivamente in merito alle proposte di ampliamento dell'ordine del giorno e infine in merito ad eventuali proposte di abbreviare i termini, di unire le due fasi di lettura in un'unica seduta o di applicare la procedura d'urgenza.

(3) Un determinato punto può venir tolto dall'ordine del giorno da parte del proponente fino alla votazione sull'ordine del giorno. In merito alla rimozione del punto dall'ordine del giorno il Consiglio non discute e neppure delibera. Se a proporre la rimozione del punto dall'ordine del giorno non è il proponente del punto, il Consiglio discute e delibera in merito.

(4) Le proposte per l'ampliamento dell'ordine del giorno possono essere approvate solamente se i motivi sono insorti dopo la convocazione della seduta e se ai consiglieri comunali è stata consegnata la documentazione, che funge da motivazione per l'inserimento della questione all'ordine del giorno. In merito alle proposte di ampliamento dell'ordine del giorno il Consiglio comunale discute e delibera.

(5) Il Consiglio non può deliberare di porre all'ordine del giorno determinate questioni, in merito alle quali il sindaco non si sia pronunciato o non abbia preso posizione, qualora lui stesso non è stato il proponente, o non siano state precedentemente esaminate dal competente organo di lavoro, salvo nei casi in cui tale organo non sia stato ancora costituito e l'esame della questione è urgente.

(6) Approvate le singole decisioni in merito alla rimozione di determinati punti dall'ordine del giorno ovvero di ampliamento dello stesso il Consiglio approva l'ordine del giorno nella sua interezza.

Articolo 32

(deliberazione in merito al verbale della seduta precedente)

- (1) Dopo aver definito e convalidato l'ordine del giorno della seduta ordinaria, il Consiglio approva il verbale dell'ultima seduta e i verbali delle sedute precedenti che non sono stati ancora approvati.
- (2) Ogni consigliere comunale può formulare osservazioni al verbale della seduta precedente e richiedere che questo sia modificato o integrato. In merito alla fondatezza delle modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente decide il Consiglio.
- (3) Il verbale può essere approvato con la constatazione che ad esso non sono state formulate osservazioni oppure può essere approvato adeguatamente modificato e integrato.
- (4) Alle sedute straordinarie e per corrispondenza il Consiglio non convalida i verbali.

Articolo 33

(ordine di trattazione dei punti posti all'ordine del giorno)

- (1) I singoli punti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine del giorno approvato.
- (2) In via eccezionale, il Consiglio può modificare l'ordine di trattazione dei singoli punti posti all'ordine del giorno durante la seduta se nel corso della stessa si verificano circostanze che richiedono l'esame di un determinato argomento prima o dopo la trattazione del punto all'ordine del giorno in cui lo stesso è inserito.

Articolo 34

(dibattito)

- (1) All'inizio della trattazione di ogni punto all'ordine del giorno il Sindaco o la persona da lui designata o il proponente, qualora il Sindaco non sia il proponente, può fornire una motivazione aggiuntiva. La motivazione aggiuntiva non deve superare i quindici (15) minuti, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento. Quando il Consiglio decide in tal senso, il proponente è tenuto a fornire una motivazione aggiuntiva.
- (2) Se il Sindaco non è il proponente, egli stesso o il Vicesindaco ovv. il Direttore dell'Amministrazione comunale può formulare un parere in merito alla questione trattata. Di seguito è data facoltà di parola al presidente dell'organo di lavoro del Consiglio che ha trattato la questione. La motivazione del parere del Sindaco e l'intervento del presidente dell'organo di lavoro possono avere una durata massima di dieci (10) minuti.
- (3) Quindi la parola è concessa ai capigruppo consiliari e ai consiglieri comunali, nell'ordine in cui hanno annunciato i rispettivi interventi al dibattito. Il dibattito di ciascun consigliere comunale può durare fino a sette (7) minuti. Il Consiglio può decidere che un singolo consigliere comunale possa, per giustificati motivi, discutere più a lungo, ma comunque al massimo per quindici (15) minuti.
- (4) L'oratore può intervenire, di norma, una sola volta, ma ha il diritto di replica dopo l'intervento di ogni altro oratore. La replica deve essere concreta e riferita all'argomento come indicato all'atto di annuncio, altrimenti il Presidente ha la facoltà di vietarla. Le repliche possono durare al massimo tre (3) minuti.
- (5) Esaurito l'ordine degli oratori annunciati, il Presidente chiede se qualcun altro desidera intervenire. Dibattiti aggiuntivi possono durare al massimo tre (3) minuti.

Articolo 35 **(ammonizione)**

- (1) L'oratore può parlare solamente in merito all'argomento che è all'ordine del giorno e per il quale è in corso il dibattito, al quale il Presidente ha invitato ad intervenire.
- (2) Se l'oratore non si attiene all'ordine del giorno o supera il tempo previsto per il dibattito, il Presidente lo ammonisce. Se anche dopo la seconda ammonizione l'oratore continua a non attenersi all'ordine del giorno ovvero continua con il dibattito, il Presidente può toglierli la parola. L'oratore può opporsi al ritiro della facoltà di parola. In merito all'opposizione delibera il Consiglio, senza discussione.

Articolo 36 **(violazione del regolamento)**

- (1) Al consigliere comunale che desidera intervenire in merito alla violazione del regolamento oppure in merito al mancato rispetto dell'ordine del giorno il Presidente cede la parola non appena lo richiede.
- (2) Di seguito il Presidente fornisce un chiarimento in merito alla violazione del regolamento o al mancato rispetto dell'ordine del giorno. Se il consigliere comunale non è soddisfatto del chiarimento, il Consiglio delibera sulla questione, senza discussione.
- (3) Se il consigliere comunale chiede la parola per segnalare un errore o per correggere un'affermazione che ritiene inesatta e ha dato luogo a un malinteso o alla necessità di una spiegazione personale, il Presidente gli dà la parola non appena ne fa richiesta. Il consigliere deve limitarsi a fornire una spiegazione e il suo intervento non deve durare più di cinque (5) minuti.

Articolo 37 **(sospensione della seduta consiliare)**

- (1) Avendo constatato che nessuno più chiede la parola, il Presidente chiude il dibattito sul singolo punto all'ordine del giorno. Se in base al dibattito è necessario approntare le proposte da sottoporre all'approvazione, o determinate posizioni, il dibattito concernente il singolo punto in trattazione si interrompe, per continuare dopo la presentazione di dette proposte.
- (2) Il Presidente può sospendere la seduta anche quando ciò è necessario per fare una pausa, per la preparazione delle proposte a conclusione del dibattito, per eventuali consultazioni, per l'acquisizione di ulteriori pareri di esperti.
- (3) Il Presidente sospende la seduta se constata che il Consiglio non può più deliberare validamente, se si rendono necessarie consultazioni in seno all'organo di lavoro e negli altri casi in cui il Consiglio delibera in tal senso.
- (4) Il Presidente sospende la seduta se non è in grado di assicurare lo svolgimento indisturbato della seduta ricorrendo a provvedimenti stabiliti dal presente regolamento.
- (5) In tutti i casi di sospensione della seduta il Presidente stabilisce il termine del suo proseguimento.
- (6) Se la seduta viene sospesa perché il Consiglio non può più deliberare validamente e il quorum non viene raggiunto neppure nel proseguimento, il Presidente pone termine alla seduta.

Articolo 38 **(inizio e conclusione della seduta e pausa intermedia)**

- (1) Le sedute consiliari non possono essere convocate prima delle ore sedici (16.00) e devono essere programmate in modo da durare, di norma, non più di quattro (4) ore.
- (2) Il Presidente fissa una pausa di quindici (15) minuti almeno dopo due (2) ore di lavori ininterrotti.

(3) La pausa può essere fissata dal Presidente anche su proposta motivata di un consigliere comunale, del Sindaco o del proponente, se ciò è necessario per la preparazione di integrazioni (emendamenti), di pareri, di posizioni, di motivazioni aggiuntive o di risposte, oppure per l'acquisizione dei dati richiesti. La pausa non può durare più di trenta (30) minuti e può essere fissata al massimo per due volte nell'ambito di uno stesso punto.

(4) Se qualcuno degli aventi diritto propone un'ulteriore pausa dopo l'esaurimento delle possibilità di cui al comma precedente, il Consiglio decide se concedere la pausa oppure sospendere la seduta e rinviarla ad altra data.

(5) Assolti tutti i punti all'ordine del giorno la seduta del Consiglio è conclusa.

Articolo 39

(rinvio)

Se il Consiglio non ha terminato la discussione in merito alla questione in trattazione oppure se non sussistono le condizioni per deliberare oppure se il Consiglio non desidera deliberare in merito alla questione nell'ambito della seduta in corso, la discussione ovvero la deliberazione in merito alla questione viene rinviata a una delle sedute successive. Il Consiglio può deliberare in uguale misura anche se non è riuscito, per ristrettezza di tempo, a trattare tutti i punti all'ordine del giorno.

5.4 Mantenimento dell'ordine nell'ambito della seduta

Articolo 40

(ordine alle sedute)

(1) Il Presidente è incaricato di mantenere l'ordine nell'ambito della seduta. Durante la seduta del Consiglio nessuno ha il diritto di parlare sino a quando il Presidente non gli concede la parola.

(2) Il presidente vigila affinché nessuno disturbi l'oratore durante il discorso. Il Presidente è l'unico ad avere il diritto di richiamare l'oratore all'ordine o di interrompere il suo intervento.

Articolo 41

(provvedimenti per garantire l'ordine alle sedute)

(1) Per le infrazioni commesse nell'ambito della seduta del Consiglio il Presidente può adottare i seguenti provvedimenti:

- richiamo all'ordine,
- revoca della facoltà di parola,
- allontanamento dalla seduta o da parte della seduta.

(2) Un consigliere comunale può essere richiamato all'ordine se parla anche senza che gli sia stata concessa la parola, se interferisce nel discorso dell'oratore o se in altra maniera turba l'ordine durante la seduta.

(3) La revoca della facoltà di parola si applica quando un oratore durante il suo intervento non rispetta l'ordine e le disposizioni di questo regolamento ed è stato richiamato all'ordine ed al rispetto delle disposizioni di questo regolamento già per due volte di seguito nel corso della seduta.

(4) L'allontanamento dalla seduta o da parte di essa viene disposto nei confronti di un consigliere comunale ovvero di un oratore che, nonostante sia stato richiamato all'ordine e nonostante gli sia stata revocata la facoltà di parola, continua a non rispettare l'ordine durante la seduta in modo da rendere impossibile il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio.

(5) Il consigliere comunale ovvero l'oratore nei confronti del quale viene attuato il provvedimento che ne prevede l'allontanamento dalla seduta o da parte di essa deve abbandonare immediatamente l'aula nella quale si svolge la seduta.

(6) Il Presidente può ordinare che venga allontanato sia dall'aula che dall'edificio nel quale si svolge la seduta ogni altro partecipante che durante la seduta non rispetta l'ordine ovvero che con il suo comportamento rende impossibile lo svolgimento indisturbato della seduta.

(7) Se l'ordine è gravemente compromesso il Presidente può ordinare l'allontanamento di tutto l'auditorio.

(8) Se il Presidente non è in grado di mantenere l'ordine con i provvedimenti ordinari, dispone l'interruzione della seduta.

5.5 Il processo deliberativo

Articolo 42

(quorum deliberativo)

(1) Il Consiglio delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza di tutti i consiglieri comunali.

(2) La presenza del numero legale si accerta all'inizio della seduta e all'inizio della continuazione di una seduta sospesa per pausa o interrotta.

(3) Per il quorum deliberativo è decisiva l'effettiva presenza dei consiglieri comunali in aula, che viene accertata con le stesse modalità previste per la votazione (dispositivo elettronico, alzata di mano o dei cartoncini). La verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun consigliere comunale o dal Presidente in qualsiasi momento della seduta.

(4) Quando per l'approvazione di una decisione è richiesta la maggioranza dei due terzi, il Consiglio delibera validamente se alla seduta sono presenti almeno due terzi di tutti i consiglieri comunali.

Articolo 43

(modalità di deliberazione nell'ambito della seduta del Consiglio)

La deliberazione proposta si reputa approvata in seduta deliberativa se la maggioranza dei consiglieri comunali che hanno espresso il voto si è dichiarata FAVOREVOLE alla sua approvazione ossia se il voto FAVOREVOLE è stato espresso da tanti consiglieri, quanti per una determinata decisione sono richiesti per legge.

Articolo 44

(votazione)

(1) Il Consiglio delibera, di norma, a scrutinio palese.

(2) Il Consiglio può deliberare a scrutinio segreto se lo stesso decide in tal senso prima di deliberare in merito ad una singola questione. La proposta di votazione a scrutinio segreto può essere presentata dal Sindaco o da ciascuno dei consiglieri.

(3) La votazione è effettuata al termine del dibattito in merito alla proposta sulla quale si delibera. Prima di ogni votazione il Presidente legge il testo della proposta delibera o dell'emendamento.

(4) I consiglieri comunali hanno il diritto di esporre i motivi del loro voto, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento. La dichiarazione di voto è ammessa solamente una volta nell'ambito di ogni singola votazione e non deve durare più di due minuti.

(5) Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimere il loro voto dapprima invitando loro a dichiarare la loro presenza e in seguito ad esprimere i voti FAVOREVOLI o CONTRARI alla decisione proposta. Ciascun consigliere comunale può esprimere il proprio voto in merito ad una decisione una volta sola, a meno che non si tratti della ripetizione della votazione.

(6) Dopo ogni votazione il Presidente accerta e proclama il risultato del voto.

Articolo 45

(votazione a scrutinio palese e per appello nominale)

- (1) La votazione palese è effettuata per alzata di mano, con l'ausilio di un apposito dispositivo elettronico o per appello nominale.
- (2) La votazione per appello nominale viene effettuata se il Consiglio delibera in tal senso su proposta del Presidente o di almeno un quarto di tutti i consiglieri comunali.
- (3) La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei consiglieri, seguendo l'ordine alfabetico delle lettere iniziali dei loro cognomi. Il consigliere comunale esprime il proprio voto dichiarandosi ad alta voce "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO". Sulla votazione per appello nominale viene tenuta nota, indicando la dichiarazione del singolo consigliere o constatando la sua assenza. L'annotazione è parte integrante del verbale della seduta.

Articolo 46

(votazione a scrutinio segreto)

- (1) La votazione a scrutinio segreto è effettuata mediante apposite schede.
- (2) La votazione a scrutinio segreto è condotta da una commissione di tre membri che ne rileva anche i risultati. La commissione è diretta dal presidente. Due membri vengono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente. Le mansioni tecniche ed amministrative inerenti alle operazioni di voto vengono attuate dal Direttore dell'Amministrazione comunale o da un dipendente dell'Amministrazione comunale designato dal Direttore.
- (3) Per ogni votazione vengono stampate tante schede identiche quanti sono i consiglieri comunali. Le schede devono essere munite del timbro del Consiglio.
- (4) Prima dell'inizio della votazione il Presidente fissa il periodo in cui questa si svolgerà.
- (5) La commissione consegna le schede di voto ai consiglieri comunali ed annota di volta in volta a quale consigliere ha consegnato la scheda. Le operazioni di voto vengono effettuate nel luogo allestito per le votazioni, in cui sono assicurate le condizioni di segretezza del voto.
- (6) La scheda di voto reca la proposta in merito alla quale si delibera e, di norma, le opzioni "FAVOREVOLE" e "CONTRARIO". L'opzione "FAVOREVOLE" è posizionata in fondo alla scheda, sotto il testo della proposta, dalla parte destra, mentre l'opzione "CONTRARIO" si trova dalla parte sinistra. Il voto si esprime cerchiando la parola "FAVOREVOLE" oppure la parola "CONTRARIO".
- (7) La scheda deve recare le istruzioni di voto.
- (8) La scheda per le nomine deve recare i numeri progressivi, i nomi ed i cognomi dei candidati, e nel caso ci siano più candidati, questi devono essere iscritti nell'ordine alfabetico delle lettere iniziali dei rispettivi cognomi. Il voto si esprime cerchiando il numero progressivo anteposto al cognome ed al nome del candidato prescelto, esprimendo un numero massimo di preferenze pari al numero di candidati che, in base alle istruzioni di voto presenti sulla scheda, si devono nominare.
- (9) Quando il consigliere comunale termina di compilare la scheda di voto, la consegna nell'urna.

Articolo 47

(esito della votazione)

- (1) Quando le operazioni di voto hanno termine, la commissione accerta l'esito della votazione.
- (2) La relazione sull'esito della votazione contiene informazioni su:
 - la data e il numero della seduta consiliare,
 - l'oggetto della votazione,
 - la composizione della commissione di voto con le firme dei suoi membri,

- il numero delle schede distribuite,
 - il numero delle schede consegnate,
 - il numero delle schede nulle,
 - il numero delle schede valide,
 - il numero di voti “FAVOREVOLI” e il numero di voti “CONTRARI” ovvero, quando si vota in merito a più candidati, il numero di voti ricevuti dal singolo candidato,
 - la constatazione concernente l’approvazione o la mancata approvazione della proposta mediante la maggioranza prescritta, ovvero, in caso di votazione in merito a più candidati, il nome del candidato nominato.
- (3) Subito dopo l’accertamento dei risultati, il Presidente proclama l’esito della votazione nell’ambito della seduta del Consiglio.

Articolo 48 **(ripetizione della votazione)**

- (1) Se, per motivi fondati, un consigliere comunale contesta lo svolgimento o l’esito della votazione, questa può essere ripetuta.
- (2) Il Consiglio, su proposta del consigliere che contesta lo svolgimento o l’esito della votazione, o del Presidente, decide, senza discussione, sulla ripetizione della votazione. In merito alla stessa questione si può votare per un massimo di due volte. La votazione a scrutinio palese per appello nominale non viene ripetuta.

5.6 Verbale della seduta del Consiglio

Articolo 49 **(contenuto del verbale della seduta del Consiglio)**

- (1) Il verbale viene redatto per ogni singola seduta del Consiglio.
- (2) Il verbale contiene i dati principali inerenti i lavori della seduta, e in particolare la presenza dei consiglieri comunali alla seduta e la partecipazione alle singole votazioni, l’assenza dei consiglieri, la presenza degli invitati, degli esponenti della vita pubblica e dei cittadini alla seduta, l’approvato ordine del giorno, i nomi degli intervenuti nei dibattiti, le proposte di delibera, gli esiti delle votazioni in merito a singole proposte e delibere che sono state approvate, le decisioni procedurali adottate dal Presidente e dal Consiglio nonché le posizioni della Commissione giuridico-statutaria in merito a questioni procedurali.
- (3) Il verbale approvato della seduta del Consiglio viene conservato per un periodo illimitato come materiale documentario nel fascicolo della seduta in cui è stato redatto. Il fascicolo deve contenere gli inviti originali e la documentazione che è stata presentata ovvero trattata nell’ambito della seduta.

Articolo 50 **(verbale della seduta del Consiglio)**

- (1) Il verbale della seduta del Consiglio viene curato dal servizio professionale incaricato di svolgere mansioni professionali per gli organi del comune e i rispettivi organi di lavoro.
- (2) Il verbale approvato viene firmato dal Presidente che ha condotto la seduta e dal dipendente pubblico in qualità di verbalizzante.
- (3) Una volta approvato, il verbale viene pubblicato sul sito web del comune e secondo le consuete modalità locali.
- (4) Il verbale della seduta del Consiglio a porte chiuse ovvero di quella parte di seduta svoltasi a porte chiuse non viene allegato alla documentazione per la seduta ordinaria del Consiglio e non viene pubblicato. Il Presidente ne informa i membri del Consiglio prima della convalida del verbale.

Articolo 51

(registrazione della seduta del Consiglio)

- (1) Lo svolgimento della seduta viene audio e video registrato.
- (2) Lo svolgimento di una seduta aperta al pubblico viene registrato con un dispositivo di registrazione audio e audio-video. A meno che il Consiglio non decida diversamente, vengono audio registrate anche le sedute a porte chiuse. La registrazione audio di una seduta a porte chiuse può essere ascoltata dal Sindaco e dai consiglieri comunali.
- (3) La registrazione della seduta è effettuata dall'Amministrazione comunale, dai rappresentanti dei media o da un collaboratore esterno autorizzato dal Sindaco.
- (4) Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante la registrazione audio e video delle sedute è il comune.
- (5) Le registrazioni video delle sedute vengono pubblicate sul sito web del comune www.izola.si. Le sedute del Consiglio sono trasmesse in diretta.
- (6) Le sedute sono audio e video registrate con la finalità di diffusione tramite pubblicazione sul sito web del comune, di sensibilizzazione del pubblico, di chiarimento delle circostanze che hanno portato all'adozione delle decisioni da parte del Consiglio, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dell'operato del Consiglio, nonché a supporto dell'attività di verbalizzazione.
- (7) La registrazione video della seduta viene pubblicata sul sito web del comune e rimane in pubblicazione per un periodo massimo di sei (6) mesi, dopodiché viene cancellata. Le registrazioni audio vengono conservate nell'archivio del comune fino alla conclusione del mandato del consiglio comunale e vengono cancellate entro la data della seduta costitutiva del nuovo consiglio comunale.
- (8) Si ritiene che partecipando alla seduta, la persona abbia dato il consenso all'effettuazione delle riprese audio/video. Prima dell'inizio della seduta, nella sala consiliare viene affisso in luogo ben visibile un avviso sulla registrazione audio e audio-video e sullo scopo della registrazione delle sedute consiliari.
- (9) Ottenuto il permesso del Presidente, il Sindaco, i consiglieri comunali e gli altri partecipanti alla seduta, hanno il diritto di ascoltare la registrazione audio della seduta, e precisamente nei locali dell'Amministrazione comunale alla presenza di un dipendente dell'Amministrazione comunale designato dal Sindaco.
- (10) Chiunque può richiedere che una parte della registrazione audio della seduta, contenente informazioni di carattere pubblico che desidera ottenere, venga trascritta alla lettera e gli venga trasmessa (nel testo a seguire: registrazione audio integrale). La richiesta, in cui deve indicare, oltre al proprio nome e indirizzo, anche il tipo di informazione che desidera ottenere, va presentata oralmente o per iscritto presso il dipendente pubblico autorizzato che decide in merito alla richiesta in conformità alla legge.
- (11) Le registrazioni audiovisive delle sedute da parte dei mass media, finalizzate alla realizzazione di contenuti per programmi informativi, devono essere effettuate in conformità alla legge sui media.
- (12) È vietata qualsiasi registrazione audio, immagine o video non autorizzata con telefonini, tablet o altri dispositivi. La registrazione non autorizzata è considerata una grave violazione dell'ordine durante la seduta consiliare.

Articolo 52

(comportamento con la documentazione del Consiglio)

- (1) Il Consiglio, con un atto particolare basato sulla legge, delibera in merito al comportamento con la documentazione di carattere confidenziale.

(2) Gli originali dei decreti, degli atti generali e degli altri atti del Consiglio, i verbali delle sedute e la documentazione del Consiglio e dei suoi organi di lavoro vengono conservati per un periodo illimitato nella raccolta permanente del materiale documentario dell'Amministrazione comunale.

Articolo 53

(visione della documentazione)

(1) Il consigliere comunale ha il diritto di prendere visione di tutte le pratiche e di tutta la documentazione che è custodita nella raccolta permanente del materiale documentario se ciò è necessario per l'espletamento della sua funzione. La visione viene decisa dal Direttore dell'Amministrazione comunale in base alla richiesta scritta del consigliere comunale. L'originale della richiesta di visione e la determina ovv. delibera di accoglimento ovvero di rifiuto si custodiscono assieme alla documentazione che è stata visionata.

(2) Nel caso si tratti di materiale documentario di natura confidenziale il Sindaco decide in merito alla richiesta di visione in conformità alla legge e all'atto del Consiglio.

5.7 Mansioni professionali e amministrative per il Consiglio

Articolo 54

(mansioni professionali e amministrative per il Consiglio)

(1) Per le mansioni professionali e amministrative per il Consiglio e per i suoi organi di lavoro risponde il Direttore dell'Amministrazione comunale.

(2) Il Direttore dell'Amministrazione comunale organizza le mansioni tecniche e professionali relative alla stesura dei materiali per le esigenze del Consiglio e designa un impiegato incaricato di aiutarlo nella preparazione e conduzione delle sedute e di svolgere altri compiti necessari ad assicurare il lavoro indisturbato del Consiglio e dei suoi organi di lavoro, salvo che la dotazione organica dell'Amministrazione comunale non preveda un posto specifico per lo svolgimento di tali mansioni.

6 Organi di lavoro del consiglio comunale

Articolo 55

(Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine)

(1) Il Consiglio dispone della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine quale organo di lavoro permanente che lo stesso nomina tra i propri membri di regola alla sua prima seduta.

(2) La Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine conta nove (9) membri. Il Consiglio nomina tra i membri della commissione un/una presidente (nel testo a seguire: presidente della commissione) e un/una vicepresidente.

(3) La Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine espleta in particolare i seguenti compiti:

- propone al Consiglio i candidati a membri degli organi di lavoro consiliari e degli organi comunali, a presidi, direttori e rappresentanti del fondatore negli organi degli enti e dei fondi pubblici, delle agenzie e delle aziende pubbliche,
- espleta mansioni inerenti alla prevenzione della corruzione,
- formula iniziative ovvero proposte al Consiglio o al Sindaco in merito alle questioni attinenti al personale nel comune che sono di competenza del Consiglio,
- prepara le proposte di deliberazione del Consiglio inerenti alle retribuzioni e gli altri emolumenti dei funzionari comunali, dei membri degli organi comunali e degli organi di

lavoro, dei presidi e dei direttori degli enti e dei fondi pubblici, delle agenzie e delle aziende pubbliche, e attua le deliberazioni del Consiglio,
- tratta altre questioni che le vengono trasmesse dal Consiglio.

Articolo 56 **(organi di lavoro permanenti)**

(1) Sono organi di lavoro permanenti del consiglio comunale i seguenti comitati e commissioni:

1. il Comitato per l'economia e le finanze,
2. il Comitato per i servizi pubblici a rilevanza economica e i trasporti,
3. il Comitato per le attività sociali,
4. il Comitato per l'ambiente e il territorio,
5. la Commissione giuridico-statutaria,
6. la Commissione per l'agricoltura e la pesca,
7. la Commissione per le questioni della nazionalità italiana,
8. la Commissione per lo sviluppo rurale,
9. la Commissione per la cooperazione regionale e internazionale.

Articolo 57 **(Comitato per l'economia e le finanze)**

(1) Il Comitato per l'economia e le finanze conta nove (9) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente del Comitato, tre (3) membri tra i consiglieri comunali e quattro (4) membri tra gli altri cittadini.

(2) Il Comitato tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo dell'economia e delle finanze pubbliche, proposti in approvazione al Consiglio, relative a:

- industria, edilizia, agricoltura, selvicoltura, traffico marittimo, pesca, veterinaria, caccia, commercio, artigianato, imprenditoria, attività fieristica, orario di esercizio, occupazione, opere pubbliche e finanziamento delle attività dal bilancio comunale,
- settore turistico,
- bilancio, finanza pubblica, conto consuntivo e bilancio patrimoniale del comune,
- consumo semestrale dei mezzi finanziari del bilancio ovv. di altri fondi,
- sistema di imposte e di altre fonti pubbliche del comune,
- conferimento di garanzie e fidejussioni dagli obblighi dei mezzi del bilancio dei singoli fondi,
- indebitamento del comune, delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi,
- fidejussioni per l'adempimento degli obblighi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi, di cui il comune è fondatore o cofondatore,
- esercizio finanziario delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi, di cui il comune è fondatore o cofondatore (conti consuntivi, piani finanziari),
- piani annuali delle acquisizioni e valorizzazioni del patrimonio disponibile,
- piani finanziari di dotazione dei terreni fabbricabili con le necessarie opere di urbanizzazione,
- altre questioni del settore delle finanze e dell'economia,

formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione.

(3) Il Comitato è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. Il Comitato deve

comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) Il Comitato per l'economia e le finanze può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza nel settore dell'economia e delle finanze pubbliche.

Articolo 58

(Comitato per i servizi pubblici a rilevanza economica e i trasporti)

(1) Il Comitato per i servizi pubblici a rilevanza economica e i trasporti conta nove (9) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente del Comitato, tre (3) membri tra i consiglieri comunali e quattro (4) membri tra gli altri cittadini.

(2) Il Comitato tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo dei servizi pubblici a rilevanza economica e i trasporti, proposti in approvazione al Consiglio, relative a:

- sistema dei servizi pubblici a rilevanza economica,
- istituzione e attività delle aziende pubbliche e degli enti pubblici a rilevanza economica, convalida dei loro statuti e realizzazione degli altri diritti di fondatore,
- conferimento e controllo delle concessioni,
- gestione del traffico,
- quiete e ordine pubblico,
- attuazione del controllo comunale,

formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione.

(3) Il Comitato è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. Il Comitato deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) Il Comitato per i servizi pubblici a rilevanza economica e i trasporti può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica e i trasporti.

Articolo 59

(Comitato per le attività sociali)

(1) Il Comitato per le attività sociali conta nove (9) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente del Comitato, tre (3) membri tra i consiglieri comunali e quattro (4) membri tra gli altri cittadini.

(2) Il Comitato tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo delle attività sociali, proposti in approvazione al Consiglio, relative a:

- cultura e tutela del patrimonio culturale,
- educazione prescolare e istruzione,
- sport e ricreazione,
- sanità e assistenza sociale,
- tutela dei disabili, dei bambini e dei giovani, delle famiglie e degli anziani,
- tossicodipendenza,
- tutela dei combattenti nella LPL e delle vittime del fascismo,
- finanziamento di dette attività dal bilancio comunale,
- istituzione di enti pubblici di detti settori, esame dei loro statuti e di altri diritti di fondatore,
- altre questioni rientranti nel settore delle attività sociali e altri compiti su richiesta del consiglio comunale,

formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione.

(3) Il Comitato è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. Il Comitato deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) Il Comitato per le attività sociali può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza nel settore delle attività sociali.

Articolo 60

(Comitato per l'ambiente e il territorio)

(1) Il Comitato per l'ambiente e il territorio conta nove (9) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente del Comitato, tre (3) membri tra i consiglieri comunali e quattro (4) membri tra gli altri cittadini.

(2) Il Comitato tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo della tutela dell'ambiente, dell'assetto del territorio e della toponomastica, proposti in approvazione al Consiglio, inerenti a:

- programmi di sviluppo del comune,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- efficacia del funzionamento del controllo pubblico,
- tutela dell'ambiente,
- tutela, salvataggio e protezione antincendio,
- problematica del settore dell'ecologia,
- politica residenziale e politica di gestione dei locali commerciali e del patrimonio immobiliare del comune,
- altre questioni rientranti nel settore di competenza e altri compiti su richiesta del consiglio comunale,

formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione.

(3) Il Comitato è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. Il Comitato deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) Il Comitato per l'ambiente e il territorio può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza nei settori della tutela dell'ambiente, dell'assetto del territorio e della toponomastica.

Articolo 61

(Commissione per l'autonomia locale e la toponomastica)

(1) Nell'ambito delle competenze del Comitato per l'ambiente e il territorio è possibile formare la Commissione per l'autonomia locale e la toponomastica, se il comitato lo ritiene necessario.

(2) La Commissione è composta da sette (7) membri, di cui sei (6) sono presidenti delle comunità locali e uno (1) è nominato dal consiglio comunale. Quest'ultimo può essere anche un rappresentante della Comunità nazionale italiana. Uno dei presidenti delle comunità locali è nominato presidente della Commissione.

(3) La Commissione esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni relative a:

- sviluppo delle comunità locali,

- altre questioni pubbliche, importanti per le comunità locali,
- finanziamento delle comunità locali,
- proposta del bilancio di previsione del Comune di Isola, nella parte relativa all'attività delle comunità locali,
- coordinamento dei diversi interessi delle comunità locali,
- aggregazione o divisione e trasformazione delle comunità locali,
- denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze.

Articolo 62

(Commissione giuridico-statutaria)

- (1) La Commissione giuridico-statutaria conta sette (7) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente della Commissione, due (2) membri tra i consiglieri comunali e tre (3) membri tra gli altri cittadini.
- (2) La commissione tratta la proposta di statuto del comune e del regolamento del Consiglio e delle rispettive modifiche e integrazioni, di decreti e degli altri atti generali approvati dal Consiglio. Esamina inoltre gli statuti delle aziende pubbliche e degli enti, di cui il comune è fondatore o cofondatore e propone al consiglio comunale di formulare il consenso agli stessi ovv. di convalidarli. Esprime pareri e proposte al consiglio comunale in merito a contratti, ai quali il consiglio partecipa come parte, notifica in merito alla necessità di rilascio o modifica di decreti e altri atti generali e svolge altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del consiglio comunale.
- (3) La Commissione formula il proprio parere ovvero la propria posizione in merito alla conformità delle proposte degli atti trattati con la costituzione, con le leggi e con lo statuto del comune, nonché sulla reciproca conformità con gli altri atti generali vigenti del comune.
- (4) La Commissione può proporre in approvazione al Consiglio le modifiche e integrazioni allo statuto del comune e al regolamento del Consiglio nonché l'interpretazione obbligatoria delle disposizioni degli atti generali del comune.
- (5) Tra due sedute del Consiglio o durante la seduta, se così richiesto dal Presidente, la Commissione giuridico-statutaria interpreta il regolamento del Consiglio.

Articolo 63

(Commissione per l'agricoltura e la pesca)

- (1) La Commissione per l'agricoltura e la pesca conta sette (7) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente della Commissione, due (2) membri tra i consiglieri comunali e tre (3) membri tra gli altri cittadini.
- (2) La Commissione tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo dell'agricoltura e della pesca, proposti in approvazione al Consiglio, formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione. Esamina le proposte dei programmi per gli aiuti ai produttori agricoli e ai pescatori, approvati dal comune e dallo Stato per lo sviluppo di detti settori, controlla l'attuazione degli atti legislativi approvati e di altri atti, approvati dallo Stato o dal comune per la realizzazione della politica agricola e della pesca, esamina le questioni relative allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, collabora con simili organi di lavoro dei comuni limitrofi e avanza loro le proposte e mozioni per l'esame e la soluzione di questioni comuni relative all'agricoltura e alla pesca dell'area e svolge altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del consiglio comunale.
- (3) La Commissione è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. La Commissione

deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) La Commissione per l'agricoltura e la pesca può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza nel settore dell'agricoltura e la pesca.

Articolo 64

(Commissione per le questioni della nazionalità italiana)

(1) La Commissione per le questioni della nazionalità italiana conta sei (6) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente della Commissione, proposti dal consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana, due (2) membri tra i consiglieri comunali e due (2) membri tra gli altri cittadini, proposti dal consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana.

(2) La Commissione tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune inerenti alle questioni della Comunità nazionale italiana, proposti in approvazione al Consiglio, formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione. La Commissione propone al consiglio comunale le misure per la realizzazione dei diritti della Comunità nazionale italiana, esamina le mozioni degli organi della Comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti ed esprime il proprio parere e le proprie proposte in merito al consiglio comunale, segue ed esamina le questioni relative allo sviluppo, ai contatti tra la comunità italiana e la nazione d'origine, monitora l'attuazione delle disposizioni costituzionali, legislative e statutarie relative ai diritti degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana, collabora con la Commissione per le nazionalità della Camera di Stato della Repubblica di Slovenia e inoltra alla stessa mozioni e proposte per l'esame e la soluzione delle singole questioni e collabora con gli altri organi di lavoro del consiglio comunale nell'esame di questioni importanti per la conservazione e lo sviluppo della nazionalità.

(3) La Commissione è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. La Commissione deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) La Commissione per le questioni della nazionalità italiana può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza inerenti alle questioni della Comunità nazionale italiana.

Articolo 65

(Commissione per lo sviluppo rurale)

(1) La Commissione per lo sviluppo rurale conta sette (7) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente della commissione, due (2) membri tra i consiglieri comunali e tre (3) membri tra gli altri cittadini.

(2) La Commissione tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo dello sviluppo rurale, proposti in approvazione al Consiglio, formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione. La Commissione collabora con la Commissione per l'autonomia locale e la toponomastica e con il Comitato per l'ambiente e il territorio, al quale inoltra proposte e mozioni per l'esame e la soluzione di questioni relative allo sviluppo delle aree rurali, tratta altre questioni rientranti nella propria sfera d'azione e svolge compiti per delega del consiglio comunale.

(3) La Commissione è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per

iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. La Commissione deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) La Commissione per lo sviluppo rurale può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza inerenti allo sviluppo rurale.

Articolo 66

(Commissione per la cooperazione regionale e internazionale)

(1) La Commissione per la cooperazione regionale e internazionale conta sette (7) membri. Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente della Commissione, due (2) membri tra i consiglieri comunali e tre (3) membri tra gli altri cittadini.

(2) La Commissione tratta tutte le proposte di atti e delle altre deliberazioni di competenza del comune nel campo della cooperazione regionale e internazionale, proposti in approvazione al Consiglio, formula pareri in merito e fornisce al Consiglio la propria posizione assieme alla proposta di deliberazione. La Commissione esamina questioni relative alla collaborazione del comune con i comuni e le città limitrofi, nonché con gli altri comuni della regione e dello Stato e con le altre comunità locali all'estero, collabora alla stesura del programma di collaborazione intercomunale, regionale e internazionale del comune, formula posizioni relative al collegamento del comune in un ente di autonomia locale maggiore e all'associazione dei mezzi e formazione di organi congiunti, organizzazioni e servizi con gli altri comuni in merito allo svolgimento delle questioni in comune, armonizza l'attività di tutti gli organi del comune in relazione alle comunità locali nello Stato e all'estero, esprime pareri e proposte in merito all'istituzione di nuovi contatti duraturi o provvisori con le comunità locali all'estero, esamina le questioni relative all'attività del comune in organizzazioni, associazioni e altre forme di collaborazione e coordinamento delle comunità locali in Slovenia e all'estero.

(3) La Commissione è in dovere di trattare gli argomenti prima del giorno di convocazione della seduta ordinaria del Consiglio e presentare i propri pareri, le posizioni e le proposte per iscritto al Sindaco, al Presidente e al proponente della questione trattata. La Commissione deve comunicare il parere in merito alle integrazioni agli atti generali proposti al più tardi entro l'inizio della trattazione dell'atto proposto.

(4) La Commissione per la cooperazione regionale e internazionale può proporre in approvazione al Consiglio i decreti e gli altri atti di sua competenza inerenti alla cooperazione regionale e internazionale.

Articolo 67

(organismo consultivo di esperti dell'organo rappresentativo della comunità locale)

L'organismo consultivo di esperti dell'organo rappresentativo della comunità locale è il Consiglio per la prevenzione e l'educazione stradale.

Articolo 68

(Consiglio per la prevenzione e l'educazione stradale)

(1) Il Consiglio per la prevenzione e l'educazione stradale conta nove (9) membri. Il Consiglio nomina il presidente, il vicepresidente e sette (7) membri del consiglio, composti da:

- un consigliere comunale,
- i rappresentanti delle scuole elementari Livade, Vojka Šmuc e Dante Alighieri,
- due rappresentanti, rispettivamente della scuola materna Mavrica e della scuola materna con lingua d'insegnamento italiana,

- un rappresentante della Stazione di polizia Isola,
- un rappresentante dell'Unità amministrativa,
- un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Isola.

(2) Il Consiglio valuta la situazione della sicurezza stradale a livello locale, propone agli organi del comune programmi di sicurezza stradale e misure necessarie alla loro attuazione, coordina l'attuazione di compiti in base a programmi per la sicurezza stradale a livello locale, e soprattutto collabora all'attuazione dell'educazione stradale, all'ulteriore istruzione e informazione dei partecipanti al traffico stradale in merito alle misure di sicurezza dello stesso, coordina la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi alla sicurezza del traffico e di altri materiali, importanti per la prevenzione e l'educazione stradale a livello locale. Il consiglio collabora con l'Agenzia per la sicurezza stradale e il Ministero dei trasporti.

(3) Le mansioni di carattere tecnico e professionale del Consiglio e la coordinazione delle attività di prevenzione nel traffico stradale a livello locale sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione comunale nominato dal Sindaco.

Articolo 69

(organi di lavoro temporanei)

Il Consiglio costituisce gli organi di lavoro temporanei con delibera, mediante la quale ne definisce i compiti e il numero dei membri, ed effettua le nomine.

Articolo 70

(nomina dei membri dei comitati e delle commissioni)

I membri dei comitati e delle commissioni permanenti vengono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, di regola alla seconda seduta ordinaria del mandato.

Articolo 71

(organi di lavoro congiunti)

Il Consiglio e il Sindaco possono costituire organi di lavoro congiunti. L'atto costitutivo dell'organo di lavoro congiunto ne determina la composizione e i compiti.

Articolo 72

(funzionamento degli organi di lavoro)

(1) La prima seduta dell'organo di lavoro è convocata dal Sindaco, tutte le sedute successive sono convocate invece dal presidente.

(2) Il presidente organizza e conduce i lavori dell'organo di lavoro, ne convoca le sedute e presenta e difende i pareri, le posizioni e le proposte dell'organo di lavoro nell'ambito del consiglio comunale.

(3) Le sedute degli organi di lavoro vengono convocate per la trattazione delle questioni assegnate su delibera del Consiglio, in base all'ordine del giorno della seduta ordinaria del Consiglio o su richiesta del Sindaco.

(4) I materiali per la seduta dell'organo di lavoro devono essere inviati ai membri dello stesso almeno tre (3) giorni prima della data prevista per la seduta, tranne in casi eccezionali e motivati.

(5) L'organo di lavoro opera nell'ambito delle sedute. L'organo di lavoro può deliberare in modo valido se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi membri e approva le proprie decisioni – pareri, posizioni e proposte con la maggioranza dei voti espressi dai membri presenti.

(6) Le votazioni nell'ambito dell'organo di lavoro sono effettuate a scrutinio palese.

(7) Per l'operato degli organi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo regolamento, inerenti all'operato del Consiglio.

(8) Alla seduta dell'organo di lavoro vengono, di norma, invitati i dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno partecipato alla stesura delle proposte di atti e delle altre deliberazioni del Consiglio, che vengono designati dal proponente, o anche i rappresentanti degli organi e delle organizzazioni, degli enti, delle aziende e dei fondi, il cui operato è direttamente collegato alla problematica in trattazione.

7 Atti del Consiglio

7.1 Disposizioni generali

Articolo 73

(atti generali del comune e altri atti del Consiglio)

(1) Il Consiglio approva lo statuto del comune e in conformità alla legge e allo statuto i seguenti atti:

- il regolamento del Consiglio comunale,
- il bilancio di previsione e il conto consuntivo,
- gli atti territoriali e gli altri atti di sviluppo del comune e gli atti urbanistici esecutivi,
- i decreti,
- le ordinanze,
- i regolamenti,
- le istruzioni.

(2) Il Consiglio approva le delibere, le posizioni, i pareri, i consensi e gli altri atti in conformità alla legge ed allo statuto comunale.

(3) La Comunità autogestita della nazionalità italiana dà il suo consenso alle disposizioni dello statuto che riguardano direttamente la posizione e i diritti della Comunità nazionale italiana previsti dalla Costituzione e dalle leggi, nonché ai singoli atti e ad altri atti e questioni riguardanti l'esercizio dei diritti speciali e il finanziamento della Comunità nazionale italiana. Il proponente dell'atto generale del comune o di un altro atto del Consiglio invia la proposta dell'atto alla Comunità autogestita della nazionalità italiana per ottenere il suo consenso allo stesso o il suo parere su altre questioni relative all'esercizio dei diritti speciali delle comunità nazionali.

Articolo 74

(diritto di avanzare proposte)

(1) Il Sindaco propone in approvazione al Consiglio il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune, i decreti e gli altri atti generali, per i quali la legge e il presente statuto dispongono che sia il Sindaco a proporli.

(2) Le commissioni e i comitati del Consiglio nonché ogni consigliere comunale possono proporre in approvazione al Consiglio decreti ed altri atti generali di competenza del Consiglio, ad eccezione degli atti di cui al primo comma.

(3) La richiesta di emanazione o di abrogazione di un atto generale può essere presentata al Consiglio, in conformità alla legge e allo statuto, da almeno il cinque (5) per cento degli elettori del comune.

Articolo 75

(partecipazione del pubblico alla predisposizione degli atti generali del comune)

(1) In vista di una maggiore legittimità degli approvati atti generali del comune e del coinvolgimento dei cittadini, delle rispettive organizzazioni, del pubblico di esperti e del pubblico in generale alla predisposizione delle proposte degli atti generali del comune, è

necessario pubblicare le proposte dello statuto comunale, dei decreti, del bilancio di previsione, degli atti territoriali e degli altri piani di sviluppo sul sito web del comune, nel catalogo delle informazioni di carattere pubblico, al più tardi dieci (10) giorni prima della seduta del Consiglio nell'ambito della quale si svolgerà il dibattito generale, ed invitare il pubblico a presentare eventuali osservazioni e proposte entro il termine stabilito nella pubblicazione.

(2) La proposta di atto generale viene inviata, entro il termine di cui al comma precedente, ai soggetti la cui partecipazione è prevista dalla legge e dallo statuto del comune e ai soggetti che si occupano di questioni cui si riferisce il contenuto dell'atto generale, con l'invito a presentare osservazioni e proposte entro il termine indicato al comma precedente.

(3) La pubblicazione dell'atto generale sul sito web del comune, nel catalogo delle informazioni di carattere pubblico, e l'invito di cui al comma precedente vanno accompagnati dalla sintesi del contenuto, corredata dalle basi tecniche, dalle questioni fondamentali riguardanti la proposta dell'atto generale e dagli obiettivi dello stesso.

(4) Terminata la trattazione di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Amministrazione comunale appronta la bozza della relazione sulla partecipazione dei cittadini, illustrando gli impatti delle osservazioni e proposte sul contenuto della proposta dell'atto generale, e la sottopone al proponente dell'atto.

(5) La relazione sulla partecipazione dei cittadini alla predisposizione dell'atto generale con indicate le osservazioni e proposte accolte e respinte viene pubblicata sul sito web del comune, nel catalogo delle informazioni di carattere pubblico, e conservata nella raccolta permanente del materiale documentario del comune insieme all'originale dell'atto generale approvato.

Articolo 76

(firma e custodia degli atti approvati dal Consiglio)

(1) Gli atti che vengono approvati dal Consiglio vengono firmati dal Sindaco.

(2) Gli originali degli atti del Consiglio vengono timbrati e custoditi nella raccolta permanente del materiale documentario dell'Amministrazione comunale.

7.2 Procedimento per l'approvazione dei decreti

Articolo 77

(contenuto della proposta del decreto)

(1) La proposta di decreto deve recare il titolo del decreto, l'introduzione, il testo degli articoli e la motivazione.

(2) L'introduzione comprende i motivi per l'approvazione del decreto, la valutazione dello stato di fatto, le finalità ed i principi del decreto e la valutazione delle conseguenze finanziarie e di altro genere, che seguiranno l'approvazione del decreto. A seconda del contenuto del decreto, l'introduzione deve essere accompagnata anche da materiali grafici o cartografici.

(3) Se il proponente del decreto è un organo di lavoro del Consiglio o un consigliere comunale, la proposta di decreto deve essere inviata al Sindaco, con la proposta di inserimento all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

Articolo 78

(trattazione della proposta del decreto)

(1) Il proponente designa il suo rappresentante che parteciperà alla trattazione della proposta del decreto alle sedute del Consiglio.

(2) Il Sindaco può partecipare in tutte le fasi di lettura della proposta del decreto alle sedute del Consiglio, anche quando non si presenta in veste di proponente.

Articolo 79

(dibattito sulla proposta del decreto)

(1) La proposta del decreto è inviata ai consiglieri comunali sette (7) giorni prima della data in cui avrà luogo la seduta in cui la proposta verrà trattata.

(2) Il Consiglio discute in merito alla proposta del decreto in due fasi di lettura.

Articolo 80

(prima lettura)

(1) Nella fase di prima lettura della proposta del decreto si tiene un dibattito generale sui motivi che richiedono l'approvazione del decreto nonché le finalità, i principi e le soluzioni fondamentali della proposta del decreto.

(2) Concluso il dibattito il Consiglio approva le posizioni e le proposte sul decreto a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti.

(3) Se il Consiglio ritiene che la proposta non sia adatta ad un ulteriore esame o che il decreto non sia necessario, lo respinge con delibera.

(4) Al termine della prima lettura il proponente può proporre il ritiro della proposta del decreto. In merito alla proposta di ritiro decide il Consiglio con delibera.

Articolo 81

(redazione del testo per la seconda lettura)

(1) Prima dell'inizio della seconda lettura il proponente deve redigere un nuovo testo della proposta del decreto, tenendo in debita considerazione le posizioni e le proposte avanzate durante la prima lettura, oppure respingendole con motivazione scritta.

(2) Nella proposta del decreto da sottoporre a seconda lettura il proponente deve tenere in debita considerazione le osservazioni e le proposte del pubblico o respingerle con motivazione.

(3) La relazione sulla partecipazione dei cittadini alla predisposizione del decreto con indicate le osservazioni e proposte accolte e respinte costituisce parte integrante della proposta del decreto da sottoporre a seconda lettura.

Articolo 82

(seconda lettura)

(1) Durante la seconda lettura della proposta del decreto i consiglieri comunali possono proporre modifiche e integrazioni al titolo e agli articoli della proposta del decreto mediante emendamenti.

(2) Il Sindaco può proporre emendamenti anche nel caso egli non sia il proponente del decreto; può altresì proporre emendamenti agli emendamenti dei membri del Consiglio, riferiti a ogni singola proposta del decreto.

(3) L'emendamento deve essere presentato ai consiglieri comunali per iscritto e debitamente motivato almeno tre (3) giorni prima della data in cui è fissata la seduta del Consiglio, nell'ambito della quale verrà trattata la proposta del decreto alla quale è stato formulato l'emendamento, o anche seduta stante, nel corso della quale l'emendamento può essere proposto dal proponente del decreto, da un gruppo consiliare o dal Sindaco.

(4) Se l'emendamento non è presentato per iscritto oppure non è motivato, il Presidente non può proporlo in discussione e deliberazione.

(5) Il Sindaco può proporre un emendamento all'emendamento dei membri del Consiglio durante la seduta in cui viene esaminato il decreto. L'emendamento all'emendamento va inoltrato per iscritto.

(6) Il proponente dell'emendamento ha il diritto di modificare o integrare l'emendamento ovvero di ritirarlo sino al termine del dibattito.

Articolo 83

(approvazione dell'emendamento, di un articolo del decreto e del decreto nella sua totalità)

(1) L'emendamento, un articolo del decreto e il decreto nella sua totalità sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali che hanno votato.

(2) Ogni emendamento viene votato separatamente.

Articolo 84

(approvazione degli atti generali del comune)

(1) Lo statuto del comune e il regolamento del Consiglio sono approvati secondo lo stesso procedimento vigente per l'approvazione dei decreti.

(2) Il bilancio di previsione del comune è approvato dal Consiglio secondo il procedimento stabilito dal presente Regolamento.

(3) Sulle proposte degli altri atti di sua competenza il Consiglio delibera in un'unica lettura, salvo diverse disposizioni della legge.

Articolo 85

(approvazione degli atti generali del comune entro il termine del mandato)

(1) Il Consiglio, entro il termine del mandato dei consiglieri, è in dovere di concludere tutti i procedimenti inerenti agli atti generali del comune proposti.

(2) Se un determinato procedimento non viene concluso, può, in via eccezionale, proseguire nel nuovo mandato del Consiglio se il Sindaco o il consigliere comunale che ha proposto l'atto generale sono rieletti nel nuovo mandato e se il Consiglio decide in tal senso su proposta del Sindaco.

(3) L'evidenza dei procedimenti di approvazione di atti a cui non è stato dato seguito è tenuta dall'Amministrazione comunale.

7.3 Approvazione dei decreti con procedura d'urgenza

Articolo 86

(approvazione dei decreti con procedura d'urgenza)

(1) Qualora necessità eccezionali del comune o calamità naturali lo impongano, il Consiglio può approvare un decreto con procedura d'urgenza. Il Consiglio approva con procedura d'urgenza anche le interpretazioni obbligatorie delle disposizioni degli atti generali del comune.

(2) La procedura d'urgenza può venir proposta da qualsiasi proponente del decreto. Dell'applicazione della procedura d'urgenza decide il Consiglio all'inizio della seduta, contemporaneamente alla determinazione dell'ordine del giorno.

(3) Se il Consiglio non accoglie la proposta di approvazione del decreto con procedura d'urgenza, si applicano le disposizioni di questo regolamento relative al procedimento ordinario e alla prima lettura della proposta del decreto.

(4) Nel caso della procedura d'urgenza non valgono i termini stabiliti per le singole operazioni nell'ambito del procedimento ordinario di approvazione dei decreti.

(5) Nel caso della procedura d'urgenza la prima e la seconda lettura della proposta del decreto si svolgono nell'ambito della stessa seduta.

(6) Nel caso della procedura d'urgenza è possibile proporre emendamenti e emendamenti agli emendamenti anche seduta stante fino al termine della trattazione della proposta del decreto.

7.4 Approvazione dei decreti con procedura abbreviata

Articolo 87

(approvazione dei decreti con procedura abbreviata)

(1) Il Consiglio, su proposta motivata da parte del proponente, può deliberare di effettuare nell'ambito della stessa seduta entrambe le fasi di lettura di un decreto o di un altro atto generale che viene approvato secondo lo stesso procedimento se si tratta:

- di modifiche e integrazioni di minore importanza,
- di cessazione della validità di atti generali o di loro singole disposizioni in conformità alla legge,
- di armonizzazione alle leggi, al bilancio statale o ad altre norme statali o comunali,
- di modifiche e integrazioni in funzione di sentenze della Corte costituzionale,
- di testi consolidati degli atti generali del comune.

(2) Al termine della prima lettura ogni consigliere comunale può proporre al Consiglio di modificare la deliberazione di cui al primo comma di questo articolo e di attuare la seconda lettura con procedimento ordinario. Il Consiglio delibera in merito immediatamente dopo la presentazione della proposta.

(3) Nell'ambito della procedura abbreviata gli emendamenti vengono presentati solamente in riferimento agli articoli degli atti generali modificati o integrati dalla proposta. Gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati anche seduta stante fino al termine della trattazione del decreto.

7.5 Pubblicazione degli atti generali del comune

Articolo 88

(pubblicazione degli atti generali del comune)

(1) Il Sindaco pubblica l'atto generale del comune nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola non prima del sedicesimo (16) giorno successivo alla sua approvazione, a meno che al Consiglio non sia stata presentata una proposta o notifica dell'iniziativa per l'indizione del referendum in merito all'atto.

(2) A prescindere dal comma precedente, il Sindaco può pubblicare immediatamente il decreto sul bilancio di previsione del comune, il conto consuntivo del bilancio e l'atto generale con cui in base alla legge vengono prescritte le imposte comunali e gli altri tributi.

(3) Lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, i decreti e le altre prescrizioni del comune entrano in vigore il quindicesimo (15) giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, salvo diverse disposizioni contenute negli stessi.

(4) Se la proposta per l'indizione del referendum in merito all'atto generale o la notifica dell'iniziativa vengono presentate entro il termine stabilito dalla legge e il Sindaco ha già pubblicato l'atto, il referendum può essere indetto se l'atto generale non è ancora entrato in vigore. Il Sindaco ha il dovere di revocare la pubblicazione dell'atto generale non appena riceve la proposta o l'iniziativa per l'indizione del referendum.

7.6 Procedura di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

Articolo 89

(proposta del bilancio di previsione)

- (1) Il Sindaco deve presentare al Consiglio la proposta del bilancio di previsione del comune entro i trenta (30) giorni successivi alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato alla Camera di Stato. Nell'anno delle elezioni amministrative ordinarie, il Sindaco ha l'obbligo di presentare la proposta di bilancio entro sessanta (60) giorni dall'elezione del Consiglio.
- (2) Il Sindaco invia a tutti i consiglieri comunali la proposta del bilancio di previsione del comune contenente tutti gli elementi richiesti dalla legge che regola le finanze pubbliche e l'invito alla seduta del Consiglio nella quale verrà presentata la proposta di bilancio e si terrà il dibattito generale.
- (3) Conclusa la presentazione della proposta di bilancio il Consiglio tiene il dibattito generale e approva la delibera di sottoporre la proposta a dibattito pubblico.
- (4) Se il Consiglio reputa che la proposta non costituisca una base adeguata per il dibattito pubblico, approva le posizioni e proposte in merito e incarica il Sindaco di presentare al Consiglio la proposta di bilancio riveduta entro i successivi sette (7) giorni, spiegando in che modo si è tenuto conto delle posizioni e delle proposte avanzate dal Consiglio.
- (5) Se dopo il riesame il Consiglio non sottopone la proposta di bilancio a dibattito pubblico, lo fa il Sindaco, allegando alla stessa le posizioni e le proposte del Consiglio.

Articolo 90

(dibattito pubblico)

- (1) Il dibattito pubblico sulla proposta di bilancio ha una durata minima di quindici (15) giorni.
- (2) Durante il dibattito pubblico deve essere garantita la visione della proposta del bilancio di previsione mediante la pubblicazione della delibera sull'avvio del dibattito pubblico e la proposta di bilancio sul sito web del comune, nel catalogo delle informazioni di carattere pubblico, e consentendo agli interessati di consultare la proposta presso la sede del comune.
- (3) Il comune pubblica sul proprio sito web e secondo le consuete modalità locali le modalità e i termini per la presentazione delle osservazioni e delle proposte dei cittadini in merito alla proposta del bilancio comunale.

Articolo 91

(esame della proposta di bilancio)

- (1) Nel periodo riservato al dibattito pubblico, la proposta di bilancio viene esaminata dagli organi di lavoro consiliari, dalle comunità locali, dalla Comunità autogestita della nazionalità italiana e dal pubblico interessato.
- (2) Le osservazioni e le proposte in merito alla proposta di bilancio vanno inviate al Sindaco.
- (3) Nel periodo riservato al dibattito pubblico, i presidenti degli organi di lavoro consiliari possono chiedere al Sindaco e ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale di illustrare la proposta di bilancio durante le loro sedute.
- (4) Per l'esame delle osservazioni e proposte dei cittadini in merito alla proposta di bilancio e per la redazione della relazione si applicano le disposizioni del presente regolamento che disciplinano la partecipazione dei cittadini alla redazione dell'atto generale del comune ovv. decreto.

Articolo 92

(proposta integrata del bilancio del comune)

- (1) Entro quindici (15) giorni dalla conclusione del dibattito pubblico sulla proposta di bilancio, il Sindaco redige il testo integrato del decreto sul bilancio di previsione del comune e convoca la seduta del Consiglio nella quale lo stesso sarà trattato.
- (2) In merito alla proposta integrata di bilancio e al decreto sul bilancio comunale i consiglieri comunali possono, entro tre (3) giorni antecedenti la seduta consiliare, presentare i rispettivi emendamenti per iscritto. Gli emendamenti vanno inoltrati al Sindaco.
- (3) Nel redigere l'emendamento di cui al comma precedente, ciascun proponente deve tenere in considerazione la regola concernente l'equilibrio fra le entrate e le uscite di bilancio e indicare nella motivazione da quale voce di bilancio verranno stanziati i fondi e per quale scopo.

Articolo 93

(presentazione della proposta integrata del bilancio del comune)

- (1) Prima di iniziare la trattazione della proposta di bilancio e del decreto sul bilancio di previsione, il Sindaco spiega quali osservazioni derivanti dal dibattito pubblico ovv. quali osservazioni e proposte avanzate dagli organi di lavoro consiliari sono state prese in considerazione nella redazione della proposta e quali no, e spiega perché non ne ha tenuto conto. La motivazione scritta delle osservazioni e proposte respinte costituisce parte integrante della documentazione relativa alla proposta di bilancio.
- (2) Di seguito il Sindaco informa il Consiglio sugli emendamenti pervenuti, relativi alla proposta di bilancio e al decreto sul bilancio del comune, e fornisce il proprio parere in merito agli emendamenti. Dopo aver sentito il parere del Sindaco il proponente può ritirare l'emendamento proposto o integrare la rispettiva motivazione con la giustificazione di voler garantire l'equilibrio di bilancio.
- (3) Il Presidente - o il Sindaco - esamina gli emendamenti presentati e invita il Sindaco a pronunciarsi - ovv. il Sindaco si pronuncia - in merito al fatto di voler proporre l'emendamento a un emendamento presentato e entro quale termine. Se il Sindaco dichiara di voler proporre l'emendamento all'emendamento la seduta è sospesa per il tempo necessario alla redazione e alla presentazione dell'emendamento ai consiglieri comunali.
- (4) La votazione ha luogo per ciascun emendamento separatamente, votando prima per l'emendamento all'emendamento, proposto dal Sindaco, e successivamente, in caso di mancata approvazione dello stesso, per l'emendamento presentato dal proponente.

Articolo 94

(armonizzazione della proposta del bilancio del comune)

- (1) Conclusa la votazione sugli emendamenti, il Sindaco constata quali emendamenti sono stati approvati, se il bilancio nel suo interno è armonizzato, anche in termini di entrate e uscite, e se assicura il finanziamento dei compiti del comune, in conformità con la legge e gli impegni assunti. Il Sindaco constata inoltre quali emendamenti sono stati approvati al decreto sul bilancio del comune.
- (2) Se il bilancio risulta armonizzato, il Consiglio procede alla votazione del bilancio nella sua totalità. Il Consiglio approva con delibera sia il bilancio sia il decreto sul bilancio.
- (3) Se il bilancio non risulta armonizzato, il Sindaco può interrompere la seduta e chiedere al competente servizio professionale di esaminare la situazione e proporre un termine entro il quale redigere la proposta armonizzata del bilancio. In base alla proposta del servizio professionale il Sindaco può interrompere la seduta e fissare la data e l'ora del proseguimento della seduta, alla quale verrà trattata la proposta armonizzata del bilancio.
- (4) Una volta approntata la proposta armonizzata del bilancio, il Sindaco provvede alla sua motivazione. In merito alla proposta armonizzata il Consiglio non discute.

(5) Il Consiglio vota sulla proposta armonizzata del bilancio e, se la proposta è accolta, continua con la votazione in merito al bilancio nella sua totalità e al decreto sul bilancio del comune.

(6) In caso di mancata approvazione della sua proposta armonizzata, il bilancio di previsione del comune non viene approvato.

(7) Il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio stabilisce il termine entro il quale il Sindaco ha il dovere di presentare una nuova proposta di bilancio.

(8) L'esame e la deliberazione in merito a questa nuova proposta di preventivo procedono ai sensi delle norme del presente regolamento disciplinanti l'approvazione dei decreti con procedura d'urgenza.

Articolo 95

(finanziamento temporaneo)

Se il bilancio di previsione non viene approvato prima dell'inizio dell'anno a cui si riferisce, il Sindaco approva la delibera sul finanziamento temporaneo che è valida per un periodo massimo di tre mesi e può essere prorogata con delibera del Consiglio su proposta del Sindaco. La delibera sul finanziamento temporaneo viene approvata dal Consiglio ai sensi delle disposizioni del presente regolamento vigenti per l'approvazione dei decreti con procedura d'urgenza.

Articolo 96

(assestamento e modifica del bilancio di previsione del comune)

(1) Nel corso dell'anno il Sindaco può proporre l'assestamento del bilancio di previsione del comune.

(2) Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce il bilancio approvato, il Sindaco può proporre le modifiche del bilancio per l'esercizio finanziario successivo.

(3) La proposta di assestamento del bilancio del comune viene esaminata dai competenti organi di lavoro consiliari, ma non è comunque soggetta a dibattito pubblico.

(4) L'assestamento e le modifiche del bilancio del comune vengono approvati dal Consiglio ai sensi delle disposizioni del presente regolamento disciplinanti l'esame e l'approvazione della proposta integrata di bilancio.

Articolo 97

(approvazione del conto consuntivo del comune)

Il Sindaco propone in approvazione al Consiglio il conto consuntivo del comune dell'esercizio finanziario precedente in conformità alle norme che regolano le finanze pubbliche. Il conto consuntivo viene approvato con procedura d'urgenza.

7.7 Procedura di approvazione degli atti urbanistici

Articolo 98

(procedura di approvazione degli atti urbanistici)

Gli atti urbanistici vengono preparati secondo la procedura prevista dalla legge che regola l'assetto del territorio.

Articolo 99

(procedura di approvazione dell'interpretazione obbligatoria)

(1) Chiunque ha il diritto di proporre un decreto può formulare la richiesta di interpretazione obbligatoria delle disposizioni degli atti generali.

- (2) La richiesta deve riportare il titolo dell'atto generale, le disposizioni contrassegnate dal numero di articolo e i motivi per cui si reputa necessaria l'interpretazione obbligatoria.
- (3) La richiesta di interpretazione obbligatoria viene esaminata prima dalla Commissione giuridico-statutaria, la quale può richiedere il parere di altri organi di lavoro consiliari, del proponente dell'atto generale, del Sindaco e dell'Amministrazione comunale. Avendo constatato che la richiesta è fondata, la Commissione redige la proposta di interpretazione obbligatoria e la sottopone al Consiglio in successiva procedura.
- (4) Il Consiglio approva l'interpretazione obbligatoria in osservazione delle disposizioni del presente regolamento, vigenti per l'approvazione dei decreti con procedura d'urgenza.
- (5) L'approvata interpretazione obbligatoria è parte integrante dell'atto generale e si pubblica nel Bollettino Ufficiale del comune.

7.8 Procedura di approvazione del testo consolidato dell'atto generale

Articolo 100

(procedura di approvazione del testo consolidato dell'atto generale)

- (1) Dopo l'approvazione delle modifiche e integrazioni al decreto che riguardano almeno un terzo dei suoi articoli, il competente servizio professionale redige il testo consolidato di tale atto generale.
- (2) Il testo consolidato dello statuto o del regolamento del Consiglio viene redatto dopo ogni modifica e integrazione approvata.
- (3) Il testo consolidato può essere redatto anche se così stabilito dal Consiglio al momento dell'approvazione delle modifiche e integrazioni al decreto.
- (4) Il testo consolidato viene proposto in approvazione al Consiglio dalla Commissione giuridico-statutaria. Il Consiglio decide in merito al testo consolidato con votazione senza trattazione.
- (5) Il testo consolidato si pubblica nel Bollettino Ufficiale del comune.

8 Elezioni e nomine

Articolo 101

(elezioni e nomine)

- (1) Le elezioni e le nomine che per legge o per lo statuto del comune sono di competenza del Consiglio, si attuano ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
- (2) Il candidato si ritiene eletto ovvero nominato se la maggioranza dei consiglieri che hanno votato si è espressa a suo favore.
- (3) Se la votazione su uno o più candidati si effettua a scrutinio segreto, si considerano presenti i consiglieri comunali a cui sono state consegnate le schede. Il Consiglio può votare a scrutinio segreto se sono state consegnate tante schede quante ne sono necessarie per raggiungere il quorum deliberativo.

Articolo 102

(votazione in merito ai candidati)

- (1) Se si vota in merito a più candidati per la stessa funzione i candidati sono indicati per ordine alfabetico delle lettere iniziali dei loro rispettivi cognomi; le lettere iniziali sono determinate mediante sorteggio. Ciascun consigliere comunale può votare per un solo candidato.

- (2) In caso di votazione a scrutinio palese in merito a più candidati per la stessa funzione si procede alla votazione per appello nominale, in cui ciascun consigliere comunale dichiara il nome e il cognome del candidato per cui vota.
- (3) Se il Consiglio delibera di votare a scrutinio segreto, la votazione viene effettuata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, vigenti per la votazione a scrutinio segreto.
- (4) In caso di votazione in merito a più candidati per la stessa funzione, si vota cerchiando sulla scheda il numero progressivo anteposto al nome del candidato per il quale si desidera esprimere la preferenza.
- (5) Se con il voto si esprime la preferenza ad una lista di candidati, si vota cerchiando sulla scheda la formulazione “FAVOREVOLE” o “CONTRARIO”.
- (6) In caso di votazione a scrutinio segreto in merito a più candidati per più funzioni dello stesso tipo, possono essere votati al massimo tanti candidati quante sono le funzioni.

Articolo 103

(seconda votazione)

- (1) Se si vota in merito a più candidati per la stessa funzione, ma nessuno dei candidati proposti non raggiunge la maggioranza dei consensi necessaria, si effettua una nuova votazione. Nell'ambito della seconda votazione si votano quei due candidati che al primo scrutinio hanno ricevuto il numero maggiore di voti. Se nell'ambito del primo scrutinio più candidati riportano lo stesso maggior numero di voti ovvero lo stesso secondo maggior numero di voti, la scelta dei candidati per la seconda votazione si effettua mediante sorteggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di voti.
- (2) Nell'ambito della seconda votazione i candidati sono indicati per ordine in funzione del numero di voti conseguito nell'ambito del primo scrutinio. Se, tuttavia, si procede ad una seconda votazione dei candidati che nell'ambito del primo scrutinio hanno riportato lo stesso numero di voti i candidati sono indicati per ordine alfabetico.
- (3) Se il candidato non riceve il numero di voti necessario ovvero se anche nell'ambito della seconda votazione nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, oppure se non viene eletto un numero sufficiente di candidati, il procedimento di candidatura e il procedimento di voto vengono ripetuti per i candidati mancanti in base ad una nuova proposta di candidatura.

8.1 Procedimento di esonero

Articolo 104

(procedimento di esonero)

- (1) Una persona eletta o nominata dal Consiglio viene esonerata secondo la procedura stabilita dal presente regolamento, salvo diversamente previsto da un altro atto.
- (2) Il procedimento di esonero inizia dietro proposta del proponente dell'elezione o la nomina, oppure su proposta di un consigliere comunale. Se il proponente dell'esonero non è la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, la proposta di esonero va presentata alla stessa.
- (3) La proposta di esonero deve contenere una motivazione, con l'indicazione dei motivi per l'esonero, altrimenti non può essere inserita all'ordine del giorno della seduta consiliare.
- (4) La proposta di esonero deve essere notificata alla persona a cui si riferisce almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio, nell'ambito della quale la proposta verrà trattata. La persona a cui si riferisce l'esonero può presentare la propria posizione scritta in merito alla proposta di esonero fino alla seduta consiliare.
- (5) Il Sindaco inserisce la proposta di esonero nella prima seduta consiliare fino alla quale può essere rispettato il termine di cui al comma precedente del presente articolo.

(6) Al termine dell'esame della proposta di esonero il Consiglio decide in merito alla stessa con la maggioranza prescritta per l'elezione o la nomina della persona contro la quale è presentata la proposta di esonero.

(7) In merito all'esonero viene rilasciato l'annullamento della delibera con indicati i mezzi di impugnazione.

8.2 Dimissioni dei consiglieri comunali, dei membri degli organi di lavoro e degli altri organi nonché dei funzionari comunali

Articolo 105 (procedura di dimissioni)

(1) I funzionari comunali hanno il diritto di dimettersi.

(2) In base alle dimissioni, al Sindaco e ai consiglieri comunali, in conformità alla legge ed allo statuto comunale, il mandato cessa anticipatamente. La procedura relativa alle dimissioni del Sindaco o di un consigliere comunale è regolata dalla legge.

(3) Hanno il diritto di dimettersi anche il Vicesindaco, i membri degli organi di lavoro consiliari, nominati tra gli altri cittadini, i membri del Comitato di controllo, nonché tutti coloro che sono stati nominati, anche se non sono funzionari comunali.

(4) La dichiarazione di dimissioni di cui al terzo comma del presente articolo deve essere inoltrata per iscritto alla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine. Oltre a constatare la cessazione della carica di membro, la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine è tenuta a proporre un nuovo candidato al Consiglio. Il Consiglio decide con delibera.

9 Rapporto tra il sindaco e il consiglio comunale

Articolo 106 (rapporto tra il sindaco e il consiglio comunale)

(1) Il Sindaco e il Consiglio nonché gli organi di lavoro consiliari collaborano all'attuazione ed all'espletamento dei compiti del comune. In questo ambito essi soprattutto armonizzano i programmi di lavoro e la loro attuazione, curano l'informazione reciproca e relazionano sull'attuazione dei rispettivi compiti e la problematica concernente questo processo, nonché si adoperano per la soluzione concordata dei problemi insorti.

(2) Il Sindaco è incaricato di garantire la legalità dell'operato del Consiglio ed è tenuto ad informare regolarmente il Consiglio in merito alle conseguenze derivanti da decisioni illecite.

Articolo 107 (attuazione delle decisioni del Consiglio comunale)

(1) Il Sindaco o, su sua autorizzazione, il Vicesindaco o il Direttore dell'Amministrazione comunale relazionano sull'attuazione delle delibere del Consiglio in ogni seduta ordinaria.

(2) La relazione sull'attuazione delle delibere del Consiglio deve contenere la motivazione delle delibere che non sono state attuate e le ragioni della loro mancata attuazione.

(3) Se una delibera del Consiglio non può essere attuata, il Sindaco deve proporre al Consiglio una nuova delibera di possibile attuazione.

10 Funzionamento del Consiglio in situazioni ovv. circostanze eccezionali

Articolo 108 (funzionamento del Consiglio in caso di calamità naturali o altri eventi gravi, epidemie o altre circostanze eccezionali)

(1) In caso di situazioni o circostanze eccezionali che ostacolano il funzionamento del Consiglio, sono ammesse deroghe ai procedimenti ed alle modalità di funzionamento del Consiglio, sanciti dallo statuto e da questo regolamento.

(2) Le deroghe si riferiscono soprattutto ai termini di convocazione delle sedute, di presentazione delle proposte di atti ovvero degli altri materiali e di trattazione delle proposte degli atti generali del comune. Se è necessario, risulta ammissibile anche la deroga in merito alla pubblicità dell'operato del Consiglio. Il Consiglio delibera in merito alle deroghe ovvero le conferma quando si riunisce.

(3) In caso di circostanze eccezionali in cui non è possibile svolgere sedute ordinarie o straordinarie nemmeno in condizioni particolari di cui al comma precedente, il Consiglio delibera nelle sedute per corrispondenza o a distanza.

11 Modifiche e integrazioni e interpretazione del regolamento

Articolo 109

(modifiche e integrazioni del regolamento)

(1) Per l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni al regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento, vigenti per l'approvazione dei decreti.

(2) Le modifiche e le integrazioni al regolamento vengono approvate dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri presenti.

Articolo 110

(interpretazione del regolamento)

(1) In caso di dubbi in merito al contenuto delle singole disposizioni del regolamento, questo viene interpretato durante la seduta dal Presidente. Se il Presidente non è in grado di prendere posizione in merito, interrompe la trattazione del punto all'ordine del giorno e incarica la Commissione giuridico-statutaria di presentare il proprio parere. Se la Commissione non è in grado di farlo seduta stante, prepara l'interpretazione della disposizione del regolamento entro la seduta successiva.

(2) Fuori dalle sedute consiliari l'interpretazione del regolamento compete alla Commissione giuridico-statutaria.

(3) Ciascun consigliere comunale ha la facoltà di chiedere al Consiglio di deliberare in merito all'interpretazione del regolamento, formulata dalla Commissione giuridico-statutaria.

12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 111

(cessazione della validità)

(1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, nn. 5/18 - Testo consolidato e 5/21), tranne il sottopunto a(1) del quarto comma dell'articolo 94/e contenente le disposizioni sulla composizione del Sottocomitato per l'autonomia locale e la toponomastica che cessa di avere efficacia dopo le prime elezioni amministrative successive dei consigli delle comunità locali.

(2) La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 61 del presente regolamento entra in vigore alla data d'inizio dell'operato della Comunità locale Šared-Baredi.

Articolo 112

(pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo (15) giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 007-6/2024

Data: 19. 12. 2024

I l S i n d a c o
M i l a n B O G A T I Ć